

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Prato e nomina del commissario straordinario. (25A04690)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Mortara. (25A04691) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2025.

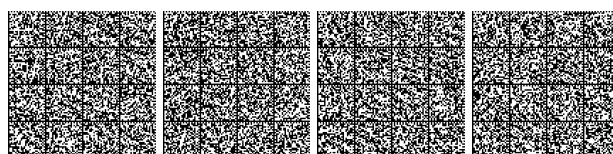
Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Lombardi e nomina del commissario straordinario. (25A04692)..... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marra-di e di Palazzuolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa. (25A04709). Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. (25A04710) Pag. 3



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024. (25A04711)..... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 16 luglio 2025.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2025/145 della Commissione del 29 gennaio 2025 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent e che rettifica tale direttiva di esecuzione per quanto riguarda le misure relative a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider. (25A04651).... Pag. 5

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «BASF Italia S.p.a.», in Cesano Maderno, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A04618)..... Pag. 23

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «CBC Europe S.r.l.», in Cesena, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A04619)..... Pag. 25

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Corteva Agriscienze Italia S.r.l.», in Cremona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A04620)..... Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 luglio 2025.

Assegnazione delle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. (25A04612)..... Pag. 27

DECRETO 6 agosto 2025.

Aggiornamenti degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (25A04614)..... Pag. 30

DECRETO 7 agosto 2025.

Integrazione e modifica delle disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria di cui al decreto 10 gennaio 2022. (25A04613)..... Pag. 47

Ministero della salute

ORDINANZA 10 luglio 2025.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (25A04616)..... Pag. 48

DECRETO 1° agosto 2025.

Riparto tra le regioni, per il triennio 2025-2027, del Fondo per le dipendenze patologiche. (25A04708)..... Pag. 49

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 3 luglio 2025.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2024). (25A04617)..... Pag. 63

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 22 luglio 2025.

Integrazione delle deroghe normative per l'esecuzione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica da realizzarsi ai sensi dell'art. 20-*novies*, comma 2-*ter*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza 49/2025). (25A04738) . Pag. 66



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 30, recante «Centro archeologico monumentale - ambito parco archeologico del Celio: completamento allestimento Museo della Forma Urbis, giardino vitruviano, riqualificazione accesso al Claudianum, restauro Casina del Salvi» - Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori, modifica scheda intervento e approvazione PFTE. (Ordinanza n. 46). (25A04615) Pag. 68

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità nazionale anticorruzione

Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari e revisione del regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. (25A04624) Pag. 75

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti intestati alla società Schlumberger Italiana S.p.a. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (25A04623) Pag. 76

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2025 (25A04625) Pag. 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2025 (25A04626) Pag. 77

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 luglio 2025 (25A04627) Pag. 77

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2025 (25A04628) Pag. 78

Ministero dell'interno

Approvazione del mutamento del modo di essere e della denominazione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento Nome di Dio e dei Santi Martiri Celso e Giuliano, in Roma. (25A04621) Pag. 78

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Sant'Antonio di Padova, in Piacenza (25A04622) Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 2025, n. 124.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. (25G00132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 2025, n. 125.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. (25G00133)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Prato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Prato (Prato);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 giugno 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prato (Prato) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Sammartino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Prato (Prato) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Ilaria Bugetti.

Il citato amministratore, in data 20 giugno 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Prato ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 luglio 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prato (Prato) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sammartino, prefetto in quiescenza.

Roma, 25 luglio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A04690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Mortara (Pavia);

Considerato altresì che, in data 11 luglio 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Mortara (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

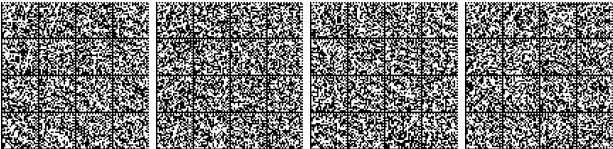
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mortara (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ettore Gerosa.

Il citato amministratore, in data 11 luglio 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.



Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mortara (Pavia).

Roma, 25 luglio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A04691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Lombardi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guardia Lombardi (Avellino);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardia Lombardi (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Incollingo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guardia Lombardi (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave

situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 luglio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sbraccitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 luglio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Lombardi (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune: nella persona del dottor Antonio Incollingo, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 25 luglio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A04692

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

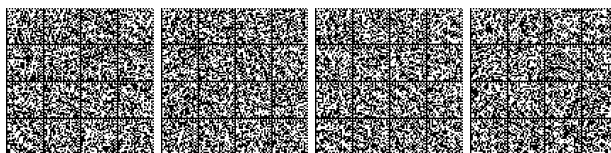
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa e con la quale sono stati stanziati euro 8.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona



in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 28 aprile 2025, del 13 giugno 2025 e del 4 luglio 2025 con le quali la Regione Toscana ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 25 e 26 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Toscana e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, è integrato di euro 5.100.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04709

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.

**IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2025**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

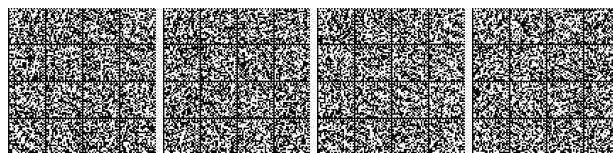
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 febbraio 2025, n. 1131 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 6 giugno 2025 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1131 del 2024, con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 3 al 4 luglio 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Veneto e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo



della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 luglio 2025 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2024, è integrato di euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione
civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04710

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nel territorio in sinistra idrografi-

ca del fiume Adige, posto a valle del Comune di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 e con la quale sono stati stanziati euro 26.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con la quale viene specificato che l'estensione territoriale dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 ricomprende anche i territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 luglio 2024, n. 1093 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2025 con la quale il sopracitato stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

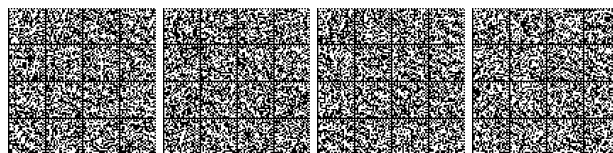
Viste le note del 7 marzo 2025, del 14 aprile 2025 e del 20 giugno 2025 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1093 del 2024, con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 9 al 12 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Veneto e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 luglio 2025, contenente la relazione di cui al ri-



chiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024, è integrato di euro 40.510.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze na-

zionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04711

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 luglio 2025.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2025/145 della Commissione del 29 gennaio 2025 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent e che rettifica tale direttiva di esecuzione per quanto riguarda le misure relative a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» ed in particolare l'art. 36;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

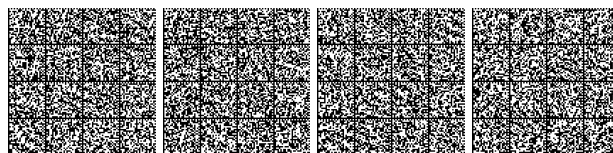
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabili-



sce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'allegato II, parte 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che recepisce l'elenco degli organismi regolamentati non da quarantena da cui devono essere esenti piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui all'allegato I della direttiva 2014/98/UE;

Visto in particolare l'allegato II, parte 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che recepisce, altresì, l'elenco degli organismi regolamentati non da quarantena per i quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi al fine di rilevarne la presenza dei quali, di cui all'allegato II della direttiva 2014/98/UE;

Visto in particolare l'allegato II, parte 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che recepisce le norme concernenti i requisiti relativi alle misure specifiche per generi o specie e categoria di cui all'allegato IV della direttiva 2014/98/UE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto

riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2025/145 della Commissione del 29 gennaio 2025, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent e che rettifica tale direttiva di esecuzione per quanto riguarda le misure relative a *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider;

Ritenuto necessario, in attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2025/145, aggiornare l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 ed in particolare le Parti 1, 2 e 4, mediante modifiche e aggiornamenti di ordine tecnico inerenti gli organismi nocivi Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider;

Ravvisata la necessità di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive di esecuzione (UE) 2025/145, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quale atto di esecuzione dell'Unione europea che modifica esclusivamente modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;

Acquisito il parere favorevole del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, espresso nella seduta del 1° aprile 2025;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta dell'8 aprile 2025;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto apporta modifiche e integrazioni all'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla direttiva di esecuzione (UE) 2025/145.

Art. 2.

1) L'allegato II, parte 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è così modificato:

a) in corrispondenza della specie «*Ficus carica* L.», nella seconda colonna «ORNQ» le voci «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» e «Fig mosaic agent [FGM000]» sono soppresse;



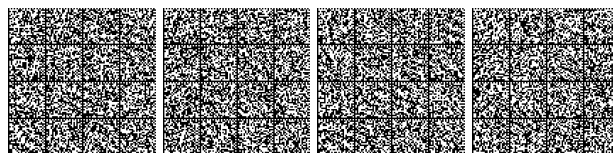
b) in corrispondenza della specie «*Vaccinium L.*», nella seconda colonna «ORNQ», nella categoria «Funghi e oomiceti» è aggiunta la voce «*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]».

2) L'allegato II, parte 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è sostituito con il seguente:

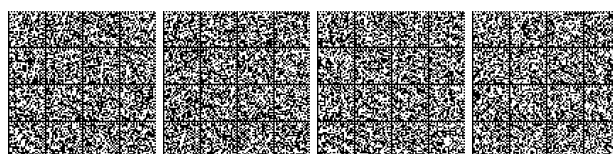
«Genere o specie»	ORNQ
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Funghi e oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
<i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> e <i>Poncirus Raf.</i>	Batteri <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI] Funghi e oomiceti <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Citrus crataegus</i> agent [CSCC00] <i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00] <i>Citrus impletratura</i> agent [CSI000] <i>Citrus</i> leaf blotch virus [CLBV00] <i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00] <i>Citrus tristeza</i> virus (isolati UE) [CTV000] <i>Citrus</i> variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
<i>Corylus avellana</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple mosaic virus [APMV00]
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi



	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
<i>Fragaria</i> L.	Batteri <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR] Funghi e oomiceti <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR] Nematodi <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry crinkle virus [SCRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]
<i>Juglans regia</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Cherry leaf roll virus [CLRV00]
<i>Malus</i> Mill.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000]



	Apple mosaic virus [APMV00] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Olea europaea</i> L.	Funghi e oomiceti <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000]



	<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Prunus avium</i> L. e <i>Prunus cerasus</i> L.	Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley e altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili a Plum pox virus nel caso di ibridi di <i>Prunus</i> L.	Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000]



	<i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Pyrus</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
<i>Ribes</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
<i>Rubus</i> L.	Funghi e oomiceti <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]



	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple mosaic virus [APMV00] <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Black raspberry necrosis virus [BRNV00] <i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU] Cucumber mosaic virus [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] <i>Rubus</i> yellow NET virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Vaccinium</i> L.	Funghi e oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Blueberry scorch virus [BLSCV0] Blueberry shock virus [BLSHV0] Blueberry shoestring virus [BSSV00] <i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPAS] <i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN] <i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO] Cranberry false blossom phytoplasma [PHYFPB] Tobacco ringspot virus [TRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]».

3) L'allegato II, parte 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è così modificato:

a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. *Malus* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nella parte 2 e qualora sussistano dubbi per



quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo trenta anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Qualora sia concessa la deroga di cui all'art. 34, comma 4, e le piante madri di base non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e diversi dal Tomato ringspot virus, dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

Le piante madri di base sono sottoposte a campionamento e analisi ogni venti anni per quanto riguarda la presenza di Tomato ringspot virus.

Durata delle piante madri

Massimo venti anni.

Una pianta madre di base può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

Qualora sia concessa la deroga di cui all'art. 34, comma 4:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente

indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi di ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e diversi dal Tomato ringspot virus, dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

Le piante madri certificate sono sottoposte a campionamento e analisi ogni venti anni per quanto riguarda la presenza di Tomato ringspot virus.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nelle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure



nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata sintomi di ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Durata delle piante madri

Massimo venti anni.

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nelle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente

indenni da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di ToRSV su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali piante sintomatiche sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Durata delle piante madri

Massimo venti anni.

b) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domesti-*



ca L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley). Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per tutti gli ORNQ, diversi da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, elencati nelle parti 1 e 2.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base di *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. e *Prunus dulcis* (Miller) Webb provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus.

I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus. I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso dei cinque precedenti periodi vegetativi e sono risultate esenti da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e *Prunus necrotic ringspot virus* un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno. Nel caso di *Prunus persica*, ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid.

Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e *Prunus necrotic ringspot virus*.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di cinque anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider e Plum pox virus.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di dieci anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza degli ORNQ, diversi da Prune dwarf virus, Plum

pox virus, *Prunus necrotic ringspot virus* e pertinenti per la specie, elencati nella parte 2, e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1. Una parte rappresentativa di piante madri di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Durata delle piante madri

Massimo trenta anni.

b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, *Prunus necrotic ringspot virus* e Plum pox virus. Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto in deroga all'art. 34, comma 4: Una parte rappresentativa di piante madri di base diverse da quelle destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di dieci anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri di base destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa delle piante madri di base di *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti deve essere stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider risultando esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni venti anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di Tomato ringspot virus.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni dieci anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus necrotic ringspot virus*, Plum pox virus e Tomato ringspot virus, elencati nella parte 2, ed è sottoposta ad analisi anche qualora sussistano dub-



bi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

Piante madri in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e *Prunus* necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e *Prunus* necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Piante madri non in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus e *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

Massimo venti anni.

Una pianta madre, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

In caso di moltiplicazione in vitro può essere moltiplicata per un massimo di cinque subculture.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni cinque anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus e Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al

fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri certificate destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri certificate di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti è stata sottoposta a campionamento nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi ed è stata sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, risultando esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni venti anni ed è sottoposta ad analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di Tomato ringspot virus.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus e Tomato ringspot virus, elencati nella parte 2, ed è sottoposta ad analisi anche qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

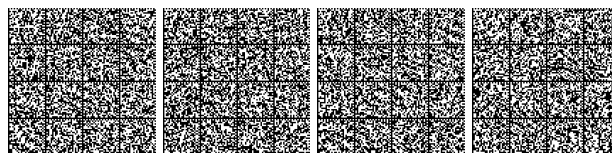
Piante madri in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e *Prunus* necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e *Prunus* necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Piante madri non in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e *Prunus* necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.



Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di quindici anni. Pianta madri portasemi massimo venti anni.

e) Categoria di base in deroga di cui all'art. 34, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di Plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente

distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure



nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo venti anni.

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei tre precedenti periodi vegetativi ed è risultata esente da Plum pox virus.

I portainnesti CAC di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei cinque anni precedenti ed è risultata esente da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider e Plum pox virus.

Una parte rappresentativa di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una parte rappresentativa di piante da frutto CAC che, all'atto dell'ispezione visiva, non presentano sintomi di Plum pox virus è sottoposta a campionamento e analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante da frutto per quanto riguarda la presenza di tale ORNQ e in caso di piante sintomatiche nelle immediate vicinanze.

In caso di riscontro nel sito di produzione, all'atto dell'ispezione visiva, di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider e Plum pox virus, elencati nelle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

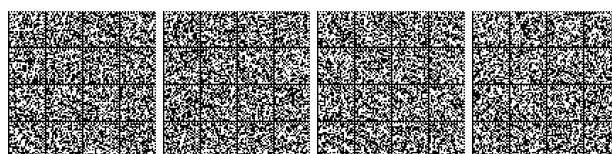
nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di Plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie



e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di ToRSV su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali piante sintomatiche sono state immediatamente estirpate e distrutte;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di quindici anni. Pianta madri portasemi massimo venti anni.»;

c) il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14. *Rubus* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi due anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo venti anni. Per i materiali propagati in vitro massimo otto subculture.

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Nel caso in cui i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano coltivati in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus, elencati nelle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus o Tomato ringspot virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

0,1% nel caso di:

Agrobacterium spp. Conn. e



Rhodococcus fascians Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;

iii) requisiti per tutti i virus:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni dai virus elencati nella parte 2 per *Rubus* L., oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi dei virus elencati nella parte 2 per *Rubus* L. e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, oppure

sintomi di tutti i virus elencati nelle parti 1 e 2 sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,25% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

massimo quattro anni Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni. per quelle propagate in vitro un massimo di otto subculture;

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus, elencati nelle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus o Tomato ringspot virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti; il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria

certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

0,5% nel caso di *Resseliella theobaldi* Barnes,

0,1% nel caso di:

Agrobacterium spp. Conn, e

Rhodococcus fascians Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;

iii) requisiti per tutti i virus:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni dai virus elencati nella parte 1 per *Rubus* L., oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata sintomi dei virus elencati nella parte 2 per *Rubus* L. e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, oppure

sintomi di tutti i virus elencati nelle parti 1 e 2 sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate in vitro un massimo di dodici subculture;

d) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus e Tomato ringspot virus, elencati nelle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni dagli ORNQ elencati nelle parti 1 e 2 per *Rubus* L., oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi degli ORNQ elencati nelle parti 1 e 2 per *Rubus* L., e

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di ToRSV su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione



e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali piante sintomatiche sono state immediatamente estirpate e distrutte, e

in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di *Arabid mosaic virus*, *Raspberry ringspot virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* o *Tomato ringspot virus*, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

Durata delle piante madri

Per quelle propagate in vitro un massimo di dodici subculture.

d) il punto 15 «*Vaccinium* L.» è sostituito dal seguente:

«15. *Vaccinium* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella parte 1.

Durata delle piante madri

massimo venti anni. In caso di moltiplicazione in vitro massimo cinque subculture;

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli elenchi delle parti 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (Topospora myrtilli anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria

di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

0,1% nel caso di *Godronia cassandrae* (Topospora myrtilli anamorfo) Peck,

0,5% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;

iv) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

v) *Tobacco ringspot virus* (TRSV) e *Tomato ringspot virus* (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da TRSV e ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di TRSV e ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte.

Durata delle piante madri.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; per quelle propagate in vitro un massimo di cinque subculture.

c) Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nelle parti 1 e 2.

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (Topospora myrtilli anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

0,5% nel caso di:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,



Godronia cassandrae (Topospora myrtilli anamorfo) Peck,

1% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fueckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

iv) Tabacco ringspot virus (TRSV) e Tomato ringspot virus (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da TRSV e ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di TRSV e ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate in vitro un massimo di dodici subculture.

e) Categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

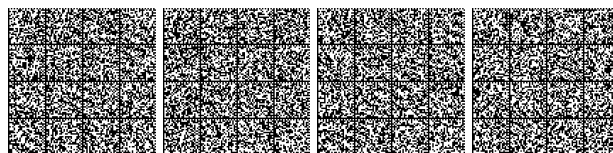
nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza



dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

ii) *Tobacco ringspot virus* (TRSV) e *Tomato ringspot virus* (ToRSV):

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da TRSV e ToRSV, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di TRSV e ToRSV e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, oppure

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di TRSV e ToRSV su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali piante sintomatiche sono state estirpate immediatamente e distrutte.».

Art. 3.

1. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e si applica a partire dal 1° agosto 2025.

Roma, 16 luglio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1048

25A04651

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «BASF Italia S.p.a.», in Cesano Maderno, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2024, n. 0193251, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti



dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 28 gennaio 2025, con protocollo n. 0036658 dal Centro di saggio «BASF Italia S.p.a», con sede legale in via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB);

Visto il verbale n. 0355419 del 31 luglio 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 29 luglio 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0274813 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 gennaio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «BASF Italia S.p.a»;

Considerato che il centro di saggio ha dichiarato, come da verbale n. 0355419 del 31 luglio 2025, che dal giorno 1° luglio 2026 subirà uno scorporo aziendale e passerà dalla denominazione BASF Italia S.p.a. alla nuova società BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l., mantenendo inalterata la struttura, il personale e le sedi operative;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «BASF Italia S.p.a», con sede legale in via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;

- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) concia sementi;
- i) conservazione post-raccolta;
- j) diserbo;
- k) entomologia;
- l) microbiologia agraria;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale;
- o) zoologia agraria;
- p) vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «BASF Italia S.p.a» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 29 luglio 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

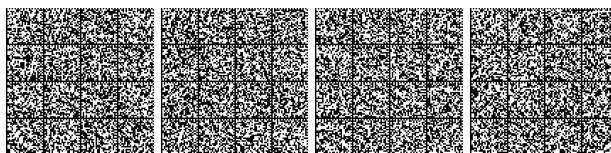
2. Il Centro di saggio «BASF Italia S.p.a» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04618



DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «CBC Europe S.r.l.», in Cesena, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 31 gennaio 2025 con protocollo n. 0044744 dal Centro di saggio «CBC Europe S.r.l.» con sede operativa Via Civinelli, 1090, 47522 Cesena (FC);

Visto il verbale n. 0338260 del 22 luglio 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 18 luglio 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0274862 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 31 gennaio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «CBC Europe S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «CBC Europe S.r.l.» con sede operativa Via Civinelli, 1090, 47522 Cesena (FC), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza;

g) efficacia dei fitoregolatori;

h) persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione;

i) effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

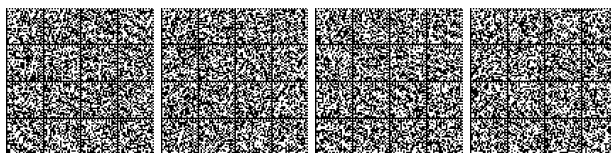
a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;



- f) colture medicinali e aromatiche;
- g) colture ornamentali;
- h) colture orticole;
- i) concia sementi;
- j) conservazione post-raccolta;
- k) diserbo;
- l) entomologia;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «CBC Europe S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 18 luglio 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «CBC Europe S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04619

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Corteva Agriscienze Italia S.r.l.», in Cremona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

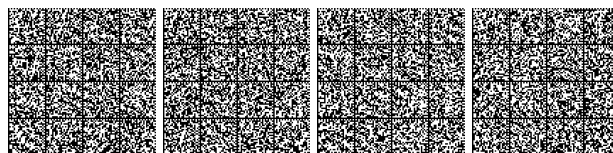
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 12 marzo 2025 con protocollo n. 0114868 dal Centro di saggio «Corteva Agriscienze Italia S.r.l.», con sede legale in via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona e sedi sperimentali in via Sant'Andrea, 20 - Bassano del Grappa (VI), via Sabotino, s.n.c. - Cisterna di Latina (LT) e via Chiatona, 62 - Mas-safra (TA);



Visto il verbale n. 0319915 dell'11 luglio 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 10 luglio 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 275015 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 12 marzo 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.», con sede legale in via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona e sedi sperimentali in via Sant'Andrea, 20 - Bassano del Grappa (VI), via Sabotino, s.n.c. - Cisterna di Latina (LT) e via Chiatona, 62 - Massafra (TA), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) prove per la misura quali-quantitativa della deriva.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali e aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) microbiologia agraria;

n) nematologia;

o) patologia vegetale;

p) zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Corteva Agriscience Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 10 luglio 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «x Italia S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04620

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2025.

Assegnazione delle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modificazioni;



Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e successive modificazioni, recante l'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e a resilienza dell'Italia (PNRR);

Vista la riforma 1.11 del PNRR, denominata «Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario» inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso piano;

Vista la *milestone* M1C1-72-ter, che prevede l'entrata in vigore della legislazione volta ad aumentare le risorse umane che si occupano di pagamenti;

Visto il decreto legislativo n. 231 del 2002, e successive modificazioni, che ha recepito la direttiva europea 2011/7/UE stabilendo i termini massimi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che detta disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare i commi da 4 a 9;

Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che detta disposizioni relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, autorizzando assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto, in particolare, il comma 1 del sopracitato art. 6-sexies, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, coerenti con il relativo piano degli interventi;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 10198 del 29 gennaio 2025, in applicazione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo di spesa n. 3010 «Fondo da ripartire relativo all'assunzione di personale per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture e alla riduzione dei tempi di pagamento»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2025, n. 89, recante «Criteri di attivazione delle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2025, ai sensi

dei quali sono determinate in 4.000.000,00 le risorse attivabili per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di assegnazione delle risorse da parte delle amministrazioni e degli enti individuati dal medesimo decreto;

Visto l'art. 3 del medesimo decreto, il cui comma 1 prevede che «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di assegnazione delle risorse da parte delle amministrazioni ed enti, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base delle istanze pervenute»;

Viste le richieste di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 6-sexies del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 presentate dalle amministrazioni e dagli enti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2025;

Considerato che 10 delle 11 amministrazioni centrali e tutti gli enti locali (n. 28) individuati ai sensi del suddetto decreto hanno presentato richiesta di accesso al Fondo per un importo massimo di risorse attivabili pari a euro 3.914.682,00 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione delle risorse

1. Le risorse del Fondo per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture e alla riduzione dei tempi di pagamento di cui all'art. 6-sexies, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2025, sono assegnate secondo quanto specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

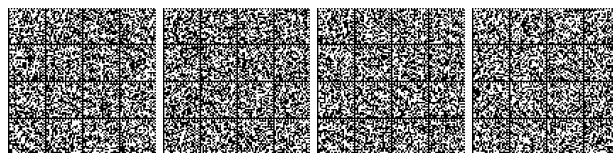
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1257



“Risorse assegnate”

Amministrazione	Importo assegnato		
	Totale	Quota 2025	Quota 2026
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI (1)	127.808 €	63.904 €	63.904 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO (1)	142.172 €	71.086 €	71.086 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA (1)	140.246 €	70.123 €	70.123 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA (1)	137.054 €	68.527 €	68.527 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA (1)	150.730 €	75.365 €	75.365 €
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (1)	138.754 €	69.377 €	69.377 €
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (1)	141.486 €	70.743 €	70.743 €
COMUNE DI AFRAGOLA (1)	142.934 €	71.467 €	71.467 €
COMUNE DI ANDRIA (1)	141.954 €	70.977 €	70.977 €
COMUNE DI APRILIA (1)	140.662 €	70.331 €	70.331 €
COMUNE DI CASERTA (1)	143.394 €	71.697 €	71.697 €
COMUNE DI CASORIA (1)	137.578 €	68.789 €	68.789 €
COMUNE DI CATANIA (1)	251.920 €	125.960 €	125.960 €
COMUNE DI CATANZARO (1)	147.762 €	73.881 €	73.881 €
COMUNE DI COSENZA (1)	149.542 €	74.771 €	74.771 €
COMUNE DI FOGGIA (1)	173.166 €	86.583 €	86.583 €
COMUNE DI GELA (1)	134.846 €	67.423 €	67.423 €
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (1)	157.532 €	78.766 €	78.766 €
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (1)	139.736 €	69.868 €	69.868 €
COMUNE DI LAMEZIA TERME (1)	139.432 €	69.716 €	69.716 €
COMUNE DI MESSINA (1)	230.388 €	115.194 €	115.194 €
COMUNE DI NAPOLI (1)	534.394 €	267.197 €	267.197 €
COMUNE DI POMEZIA (1)	146.660 €	73.330 €	73.330 €
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA (1)	178.632 €	89.316 €	89.316 €
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (1)	141.182 €	70.591 €	70.591 €
COMUNE DI VITERBO (1)	146.546 €	73.273 €	73.273 €
COMUNE DI VITTORIA (1)	136.820 €	68.410 €	68.410 €
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA (1)	132.308 €	66.154 €	66.154 €
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	152.144 €	76.072 €	76.072 €
MINISTERO DEL TURISMO	150.950 €	75.475 €	75.475 €
MINISTERO DELLA CULTURA	621.528 €	310.764 €	310.764 €
MINISTERO DELLA SALUTE	283.768 €	141.884 €	141.884 €
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	158.682 €	79.341 €	79.341 €
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	186.376 €	93.188 €	93.188 €
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	548.518 €	274.259 €	274.259 €
MINISTERO DELL'INTERNO	650.000 €	325.000 €	325.000 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	300.404 €	150.202 €	150.202 €
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	151.350 €	75.675 €	75.675 €
Totale generale	7.829.358 €	3.914.679 €	3.914.679 €

(1) Le risorse sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede al successivo trasferimento a favore delle amministrazioni locali.



DECRETO 6 agosto 2025.

Aggiornamenti degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DI CONCERTO CON

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

DI CONCERTO CON

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Vista la richiesta di aggiornamento del piano dei conti integrato, presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine di favorire la puntuale elaborazione dei conti ambientali conformi al regolamento UE n. 691/2011, come modificato dal regolamento delegato UE 2022/125, data la crescente importanza nell'ambito degli obblighi di rendicontazione ad Eurostat del settore energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'allegato n. 6 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le esigenze di monitoraggio dei conti pubblici, in considerazione delle indicazioni del Sistema europeo dei conti (SEC2010) e della necessità di migliorare la rilevazione delle operazioni riguardanti i beni demaniali e i beni in *leasing*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 16 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

1. Al paragrafo 6.1.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:



a) dopo le parole «OIC n. 16 “Le immobilizzazioni materiali”» sono inserite le seguenti «A decorrere dall’esercizio 2026, il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato è stato modificato per consentire una rilevazione più analitica delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai beni demaniali e ai beni acquisiti attraverso operazioni di *leasing* finanziario. Pertanto, in occasione dell’apertura delle scritture della contabilità economico patrimoniale dell’esercizio 2026 è necessario provvedere:

1) alla chiusura contabile dei conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da alienazione dei beni demaniali, eliminati dal piano dei conti dall’esercizio 2027, stornando e ripartendo i saldi ai nuovi conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da cessione di beni demaniali;

2) allo storno dai fondi ammortamenti dei valori relativi ai beni in *leasing* finanziario accantonati negli esercizi precedenti, per attribuirli ai nuovi conti riguardanti i fondi ammortamento dei beni in *leasing*.»;

b) dopo le parole «Le manutenzioni sono capitalizzabili solo» sono inserite le seguenti «se hanno natura straordinaria,»;

c) dopo le parole «deteriorate dall’uso, ecc.))» sono inserite le seguenti «Un particolare intervento di manutenzione straordinaria è costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni. A decorrere dall’esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le “Opere per la sistemazione del suolo” sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell’apposita voce (U.2.02.01.09.014). In occasione dell’apertura delle scritture dell’esercizio 2026, si procede alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall’esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di *leasing* finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando:

1) i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo;

2) i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l’ente si avvale;

3) gli oneri per insussistenze dell’attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l’ente non si avvale.

A decorrere dall’esercizio 2026, nelle scritture della contabilità economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l’ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell’esercizio (acquisto di beni, acquisto di servizi, ecc.).».

Art. 2.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:



a) sono inserite le seguenti nuove voci:

« Codice	Descrizione voce
E.2.01.01.01.015	Trasferimenti correnti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia
E.3.01.01.01.007	Proventi da energia
E.3.01.01.01.008	Proventi da acqua
E.3.01.01.01.009	Proventi da gas e riscaldamento
E.4.02.01.01.015	Contributi agli investimenti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia
E.4.04.01.08.008	Alienazione di Opere destinate al culto
E.4.04.01.08.998	Alienazione di altre infrastrutture n.a.c.
E.4.04.01.11.000	Cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.001	Cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.002	Cessione di Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.003	Cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.004	Cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.005	Cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.006	Cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.007	Cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.008	Cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.009	Cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
E.4.04.01.11.999	Cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
E.4.04.01.12.000	Cessione di armi
E.4.04.01.12.001	Cessione di Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
E.4.04.01.12.999	Cessione di Armi n.a.c.
E.4.04.03.04.000	Alienazione di Altri diritti
E.4.04.03.04.001	Alienazione di altri diritti
U.2.02.01.09.998	Altre infrastrutture n.a.c.
U.2.02.03.07.000	Altri diritti
U.2.02.03.07.001	Altri diritti
U.2.02.04.09.998	Altre infrastrutture acquisite mediante operazioni di leasing finanziario n.a.c.»;

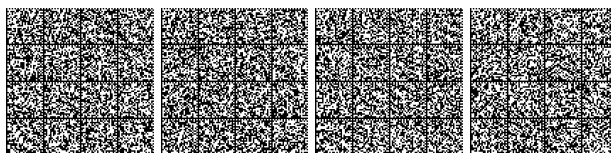
b) sono cancellate le seguenti voci:

« Codice	Descrizione voce
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
E.4.04.01.08.014	Alienazione di opere per la sistemazione del suolo »;

c) è modificata come segue la descrizione della seguente voce:

« Codice	Descrizione voce
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico ».

2. Al modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:



a) sono inserite le seguenti nuove voci:

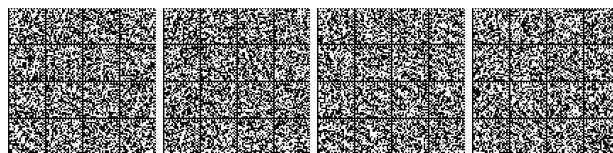
« Codice	Descrizione voce	Raccordo	
1.2.1.01.04.002	Ricavi da energia	A	4
1.2.1.01.04.004	Ricavi da gas e riscaldamento	A	4
1.3.1.01.01.015	Trasferimenti correnti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia	A	3 a
1.3.2.01.01.015	Contributi agli investimenti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia	A	3 c
2.2.1.01.01.002	Ammortamento Mezzi di trasporto stradali in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.01.02.002	Ammortamento Mezzi di trasporto aerei in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.01.03.002	Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.01.99.998	Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.03.01.002	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.03.02.002	Ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.03.03.002	Ammortamento Mobili e arredi per laboratori in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.03.99.998	Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c. in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.04.01.002	Ammortamento Macchinari in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.04.02.002	Ammortamento di impianti in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.05.01.002	Ammortamento di attrezzature scientifiche in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.05.02.002	Ammortamento di attrezzature sanitarie in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.05.99.998	Ammortamento di attrezzature n.a.c. in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.06.01.002	Ammortamento Macchine per ufficio in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.07.01.002	Ammortamento di server in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.07.02.002	Ammortamento postazioni di lavoro in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.07.03.002	Ammortamento periferiche in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.07.04.002	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.07.05.002	Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.07.99.998	Ammortamento di hardware n.a.c. in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.08.01.002	Ammortamento Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.08.99.998	Ammortamento di altre armi diverse in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.01.002	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.02.002	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.03.002	Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.04.002	Ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.05.002	Ammortamento Fabbricati rurali in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.07.002	Ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.08.002	Ammortamento Opere destinate al culto in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.09.002	Ammortamento Infrastrutture telematiche in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.10.002	Ammortamento Infrastrutture idrauliche in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.11.002	Ammortamento Infrastrutture portuali e aeroportuali in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.11.002	Ammortamento Altre vie di comunicazione in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.16.002	Ammortamento Impianti sportivi in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.17.002	Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.18.002	Ammortamento Musei, teatri e biblioteche in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.98	Ammortamento di altre infrastrutture non demaniali		
2.2.1.09.98.001	Ammortamento di altre infrastrutture non demaniali	B	14
2.2.1.09.11.002	Ammortamento di altre infrastrutture non demaniali in leasing finanziario	B	14 b
2.2.1.09.99.002	Ammortamento di altri beni immobili diversi in leasing finanziario	B	14 b



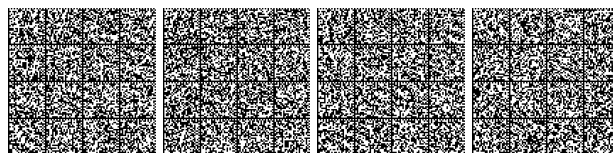
2.2.1.10	Ammortamento infrastrutture demaniali			
2.2.1.10.01	Ammortamento infrastrutture demaniali			
2.2.1.10.01.001	Ammortamento Strade e autostrade (demanio stradale)	B	14	b
2.2.1.10.01.002	Ammortamento Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	B	14	b
2.2.1.10.01.003	Ammortamento Aerodromi (demanio aeronautico) i	B	14	b
2.2.1.10.01.004	Ammortamento Porti (parte del demanio marittimo)	B	14	b
2.2.1.10.01.005	Ammortamento Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)	B	14	b
2.2.1.10.01.006	Ammortamento Mercati comunali	B	14	b
2.2.1.10.01.999	Ammortamento Altre infrastrutture demaniali	B	14	b
2.2.1.11	Ammortamento Altri beni immobili demaniali			
2.2.1.11.01	Ammortamento Altri beni immobili demaniali			
2.2.1.11.01.001	Ammortamento Fabbricati demaniali	B	14	b
2.2.1.11.01.002	Ammortamento Cimiteri	B	14	b
2.2.1.11.01.999	Ammortamento Altri beni immobili demaniali	B	14	b
2.2.1.12	Ammortamento Altri beni demaniali			
2.2.1.12.01	Ammortamento Altri beni demaniali	B	14	b
2.2.1.12.01.999	Ammortamento Altri beni demaniali	B	14	b
2.2.1.99.01.002	Ammortamento Materiale bibliografico in leasing finanziario	B	14	b
2.2.1.99.02.002	Ammortamento strumenti musicali in leasing finanziario	B	14	b
2.2.1.99.99.998	Ammortamento di altri beni materiali diversi in leasing finanziario	B	14	b
2.2.2.01.01.002	Ammortamento costi di avviamento in leasing finanziario	B	14	a
2.2.2.02.01.003	Ammortamento Software in leasing finanziaria	B	14	a
2.2.2.03.01.002	Ammortamento Brevetti in leasing finanziario	B	14	a
2.2.2.04.01.002	Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore in leasing finanziario	B	14	a
2.2.2.06.01	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi			
2.2.2.06.01.001	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi	B	14	a
2.2.2.06.01.002	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi in leasing finanziario	B	14	a
2.2.2.07.01	Ammortamento Altri diritti			
2.2.2.07.01.001	Ammortamento Altri diritti	B	14	a
2.2.2.07.01.002	Ammortamento Altri diritti in leasing finanziario	B	14	a
2.2.2.99.99.998	Ammortamento di altri beni immateriali diversi in leasing finanziario	B	14	a
2.2.3.01.01.002	Svalutazione di Mezzi di trasporto stradali in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.01.02.002	Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.01.03.002	Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.01.99.998	Svalutazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.03.01.002	Svalutazione di Mobili e arredi per ufficio in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.03.02.002	Svalutazione di Mobili e arredi per alloggi e pertinenze in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.03.99.998	Svalutazione di altri mobili e arredi n.a.c. in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.04.01.002	Svalutazione di Macchinari in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.04.02.002	Svalutazione di impianti in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.05.01.002	Svalutazione di attrezzature scientifiche in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.05.02.002	Svalutazione di attrezzature sanitarie in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.05.99.998	Svalutazione di altre attrezzature in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.06.01.002	Svalutazione di macchine per ufficio in leasing finanziario	B	14	c



2.2.3.07.01.002	Svalutazioni di server in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.07.02.002	Svalutazioni di postazioni di lavoro in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.07.03.002	Svalutazioni di periferiche in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.07.04.002	Svalutazioni degli apparati di telecomunicazione in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.07.99.998	Svalutazioni di hardware n.a.c. in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.08.01.002	Svalutazione di armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.08.99.002	Svalutazione di altre armi diverse in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.01.002	Svalutazione di Fabbricati ad uso abitativo in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.02.002	Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.03.002	Svalutazione di Fabbricati ad uso scolastico in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.04.002	Svalutazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.05.002	Svalutazione di Fabbricati rurali in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.07.002	Svalutazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.08.002	Svalutazione di Opere destinate al culto in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.09.002	Svalutazione di Infrastrutture telematiche in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.10.002	Svalutazione di Infrastrutture idrauliche in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.11.002	Svalutazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.13.002	Svalutazione di Altre vie di comunicazione in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.16.002	Svalutazione di Impianti sportivi in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.17.002	Svalutazione di Fabbricati destinati ad asili nido in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.18.002	Svalutazione di Musei, teatri e biblioteche in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.13	Svalutazione di Altre infrastrutture non demaniali			
2.2.3.09.13.998	Svalutazione di Altre infrastrutture non demaniali	B	14	
2.2.3.09.13.999	Svalutazione di Altre infrastrutture non demaniali in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.09.99.998	Svalutazione di altri beni immobili diversi in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.11.01.002	Svalutazione di oggetti di valore in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.12	Svalutazioni di infrastrutture demaniali			
2.2.3.12.01	Svalutazione di infrastrutture demaniali			
2.2.3.12.01.001	Svalutazione di Strade e autostrade (demanio stradale)	B	14	c
2.2.3.12.01.002	Svalutazione di Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	B	14	c
2.2.3.12.01.003	Svalutazione di Aerodromi (demanio aeronautico)	B	14	c
2.2.3.12.01.004	Svalutazione di Porti (parte del demanio marittimo)	B	14	c
2.2.3.12.01.005	Svalutazione di Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)	B	14	c
2.2.3.12.01.006	Svalutazione di Mercati comunali	B	14	c
2.2.3.12.01.999	Svalutazione di Altre infrastrutture demaniali	B	14	c
2.2.3.13	Svalutazioni di Altri beni immobili demaniali			
2.2.3.13.01	Svalutazione di Altri beni immobili demaniali			
2.2.3.13.01.001	Svalutazione di Fabbricati demaniali	B	14	c
2.2.3.13.01.002	Svalutazione di Cimiteri	B	14	c
2.2.3.13.01.999	Svalutazione di Altri beni immobili demaniali	B	14	c
2.2.3.14	Svalutazioni di Altri beni demaniali			
2.2.3.14.01	Svalutazione di Altri beni demaniali	B	14	c
2.2.3.14.01.999	Svalutazione di Altri beni demaniali	B	14	c
2.2.3.99.01.002	Svalutazione di Materiale bibliografico in leasing finanziario	B	14	c



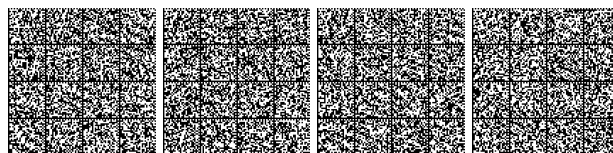
2.2.3.99.02.002	Svalutazione di strumenti musicali in leasing finanziario	B	14	c
2.2.3.99.99.998	Svalutazione di altri beni materiali diversi in leasing finanziario	B	14	c
2.2.4.02.01.002	Svalutazione di Brevetti in leasing finanziario	B	14	c
2.2.4.03.01.002	Svalutazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore in leasing finanziario	B	14	c
2.2.4.04	Svalutazioni di Concessioni, licenze, marchi			
2.2.4.04.01	Svalutazione di Concessioni, licenze, marchi			
2.2.4.04.01.001	Svalutazione di Concessioni, licenze, marchi	B	14	c
2.2.4.04.01.002	Svalutazione di Concessioni, licenze, marchi in leasing finanziario	B	14	c
2.2.4.05	Svalutazioni di Altri diritti			
2.2.4.05.01	Svalutazione di Altri diritti			
2.2.4.05.01.001	Svalutazione di Altri diritti	B	14	c
2.2.4.05.01.002	Svalutazione di Altri diritti in leasing finanziario	B	14	c
2.2.4.06	Svalutazioni di Avviamento			
2.2.4.06.01	Svalutazione di Avviamento			
2.2.4.06.01.001	Svalutazione di Avviamento	B	14	c
2.2.4.06.01.002	Svalutazione Avviamento in leasing finanziario	B	14	c
2.2.4.99.99.002	Svalutazione di altri beni immateriali diversi in leasing finanziario	B	14	c
5.1.4.01.08.998	Minusvalenza da alienazione di Altre infrastrutture non demaniali	E	25	c
5.1.4.01.11	Minusvalenze da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)			
5.1.4.01.11.001	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.002	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.003	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.004	Minusvalenze da cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.005	Minusvalenze da cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.006	Minusvalenze da cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.007	Minusvalenze da cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.008	Minusvalenze da cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.009	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.11.999	Minusvalenze da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (beni indisponibili)	E	25	c
5.1.4.01.12	Minusvalenze da cessione di Infrastrutture demaniali			
5.1.4.01.12.001	Minusvalenze da cessione di Strade e autostrade (demanio stradale)	E	25	c
5.1.4.01.12.002	Minusvalenze da cessione di Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	E	25	c
5.1.4.01.12.003	Minusvalenze da cessione di Aerodromi (demanio aeronautico) i	E	25	c
5.1.4.01.12.004	Minusvalenze da cessione di Porti (parte del demanio marittimo)	E	25	c
5.1.4.01.12.005	Minusvalenze da cessione di Acquedotti pubblici e infrastrutture	E	25	c



	idrauliche (demaniali)			
5.1.4.01.12.006	Minusvalenze da cessione di Mercati comunali	E	25	c
5.1.4.01.12.999	Minusvalenze da cessione di Altre infrastrutture demaniali	E	25	c
5.1.4.01.13	Minusvalenze da cessione di Altri beni immobili demaniali			
5.1.4.01.13.001	Minusvalenze da cessione di Altri beni immobili demaniali	E	25	c
5.1.4.01.13.002	Minusvalenze da cessione di Fabbricati demaniali	E	25	c
5.1.4.01.13.003	Minusvalenze da cessione di Cimiteri	E	25	c
5.1.4.01.13	Minusvalenze da cessione di Minusvalenze da cessione di Terreni demaniali			
5.1.4.01.13.001	Minusvalenze da cessione di Terreni demaniali	E	25	c
5.1.4.01.14	Minusvalenze da cessione di Beni immobili del demanio culturale			
5.1.4.01.14.001	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.002	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.003	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.004	Minusvalenze da cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.005	Minusvalenze da cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.006	Minusvalenze da cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.007	Minusvalenze da cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.008	Minusvalenze da cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.009	Minusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.14.999	Minusvalenze da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (demanio culturale)	E	25	c
5.1.4.01.15	Minusvalenze da cessione di Minusvalenze da cessione di Altri beni demaniali			
5.1.4.01.15.001	Minusvalenze da cessione di Beni mobili del demanio culturale - collezioni di valore storico artistico e culturale	E	25	c
5.1.4.01.15.999	Minusvalenze da cessione di Altri beni demaniali	E	25	c
5.1.4.01.16	Minusvalenze da cessione di Armi			
5.1.4.01.16.001	Minusvalenze da cessione di Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	E	25	c
5.1.4.01.16.999	Minusvalenze da cessione di Armi n.a.c.	E	25	c
5.1.4.03.04	Minusvalenze da alienazione di Altri diritti			
5.1.4.03.04.001	Minusvalenza da alienazione di altri diritti	E	25	c
5.2.4.01.08.998	Plusvalenza da alienazione di Altre infrastrutture non demaniali	E	24	d
5.2.4.01.11	Plusvalenze da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)			
5.2.4.01.11.001	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d



5.2.4.01.11.002	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.003	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.004	Plusvalenze da cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.005	Plusvalenze da cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.006	Plusvalenze da cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.007	Plusvalenze da cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.008	Plusvalenze da cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.009	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.11.999	Plusvalenze da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (beni indisponibili)	E	24	d
5.2.4.01.12	Plusvalenze da cessione di Infrastrutture demaniali			
5.2.4.01.12.001	Plusvalenze da cessione di Strade e autostrade (demanio stradale)	E	24	d
5.2.4.01.12.002	Plusvalenze da cessione di Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	E	24	d
5.2.4.01.12.003	Plusvalenze da cessione di Aerodromi (demanio aeronautico) i	E	24	d
5.2.4.01.12.004	Plusvalenze da cessione di Porti (parte del demanio marittimo)	E	24	d
5.2.4.01.12.005	Plusvalenze da cessione di Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)	E	24	d
5.2.4.01.12.006	Plusvalenze da cessione di Mercati comunali	E	24	d
5.2.4.01.12.999	Plusvalenze da cessione di Altre infrastrutture demaniali	E	24	d
5.2.4.01.13	Plusvalenze da cessione di Altri beni immobili demaniali			
5.2.4.01.13.001	Plusvalenze da cessione di Altri beni immobili demaniali	E	24	d
5.2.4.01.13.002	Plusvalenze da cessione di Fabbricati demaniali	E	24	d
5.2.4.01.13.003	Plusvalenze da cessione di Cimiteri	E	24	d
5.2.4.01.13	Plusvalenze da cessione di Plusvalenze da cessione di Terreni demaniali			
5.2.4.01.13.001	Plusvalenze da cessione di Terreni demaniali	E	24	d
5.2.4.01.14	Plusvalenze da cessione di Beni immobili del demanio culturale			
5.2.4.01.14.001	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.002	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.003	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.004	Plusvalenze da cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.005	Plusvalenze da cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.006	Plusvalenze da cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d



5.2.4.01.14.007	Plusvalenze da cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.008	Plusvalenze da cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.009	Plusvalenze da cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.14.999	Plusvalenze da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (demanio culturale)	E	24	d
5.2.4.01.15	Plusvalenze da cessione di Plusvalenze da cessione di Altri beni demaniali			
5.2.4.01.15.001	Plusvalenze da cessione di Beni mobili del demanio culturale - collezioni di valore storico artistico e culturale	E	24	d
5.2.4.01.15.999	Plusvalenze da cessione di Altri beni demaniali	E	24	d
5.2.4.01.16	Plusvalenze da cessione di Armi			
5.2.4.01.16.001	Plusvalenze da cessione di Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	E	24	d
5.2.4.01.16.999	Plusvalenze da cessione di Armi n.a.c.	E	24	d
5.2.4.03.04	Plusvalenze da alienazione di Altri diritti			
5.2.4.03.04.001	Plusvalenza da alienazione di Altri diritti	E	24	d»;

b) sono cancellate le seguenti voci:

« Codice	Descrizione voce	Raccordo
1.2.1.01.04.001	Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	A 4
2.2.1.08.02	Ammortamento Armi pesanti	
2.2.1.08.02.001	Ammortamento Armi pesanti	B 14
2.2.1.09.12	Ammortamento Infrastrutture stradali	
2.2.1.09.12.001	Ammortamento Infrastrutture stradali	B 14
2.2.1.09.14	Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo	
2.2.1.09.14.001	Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo	B 14
2.2.1.09.15	Ammortamento Cimiteri	
2.2.1.09.15.001	Ammortamento Cimiteri	B 14
2.2.3.08.02	Svalutazione di armi pesanti	
2.2.3.08.02.001	Svalutazione di armi pesanti	B 14 c
2.2.3.09.12	Svalutazione di Infrastrutture stradali	
2.2.3.09.12.001	Svalutazione di Infrastrutture stradali	B 14
2.2.3.09.14	Svalutazione di Opere per la sistemazione del suolo	
2.2.3.09.14.001	Svalutazione di Opere per la sistemazione del suolo	B 14
2.2.3.09.15	Svalutazione di Cimiteri	
2.2.3.09.15.001	Svalutazione di Cimiteri	B 14
5.1.4.01.08.012	Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture stradali	E 25 c
5.1.4.01.08.014	Minusvalenza da alienazione di Opere per la sistemazione del suolo	E 25 c
5.2.4.01.08.012	Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture stradali	E 24 d
5.2.4.01.08.014	Plusvalenza da alienazione di Opere per la sistemazione del suolo	E 24 d»;

c) è modificata come segue la descrizione della seguente voce:

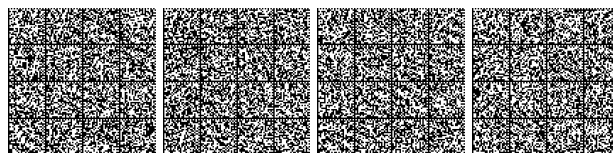
« Codice	Descrizione voce	Raccordo
5.2.4.01.08.999	Plusvalenza da alienazione di Altre entrate da alienazione beni immobili n.a.c.	E 24 d».

3. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:



a) sono inserite le seguenti nuove voci:

« Codice	Descrizione voce	Raccordo
1.2.1.03.08	Altri diritti	
1.2.1.03.08.01	Altri diritti	
1.2.1.03.08.01.001	Altri diritti	A B I 3
1.2.1.03.09	Altri diritti in leasing finanziario	
1.2.1.03.09.01	Altri diritti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	
1.2.1.03.09.01.001	Altri diritti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A B I 3
1.2.1.04.01.02	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili in leasing finanziario	
1.2.1.04.01.02.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili in leasing finanziario	A B I 4
1.2.1.05.01.02	Avviamento in leasing finanziario	
1.2.1.05.01.02.001	Avviamento in leasing finanziario	A B I 5
1.2.2.01.01.01.002	Strade e autostrade (demanio stradale)	A B II 1 1.3
1.2.2.01.01.01.003	Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	A B II 1 1.3
1.2.2.01.01.01.004	Aerodromi (demanio aeronautico)	A B II 1 1.3
1.2.2.01.01.01.005	Porti (parte del demanio marittimo)	A B II 1 1.3
1.2.2.01.01.01.006	Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)	A B II 1 1.3
1.2.2.01.01.01.007	Mercati comunali	A B II 1 1.3
1.2.2.01.01.01.999	Altre infrastrutture demaniali	A B II 1 1.3
1.2.2.01.02.01.002	Fabbricati demaniali	A B II 1 1.2
1.2.2.01.02.01.003	Cimiteri	A B II 1 1.9
1.2.2.01.04	Beni immobili del demanio culturale	
1.2.2.01.04.01	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	
1.2.2.01.04.01.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A B II 1 1.2
1.2.2.01.04.02	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	
1.2.2.01.04.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A B II 1 1.2
1.2.2.01.04.03	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	
1.2.2.01.04.03.001	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A B II 1 1.2
1.2.2.01.04.04	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	
1.2.2.01.04.04.001	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A B II 1 1.2
1.2.2.01.04.05	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	



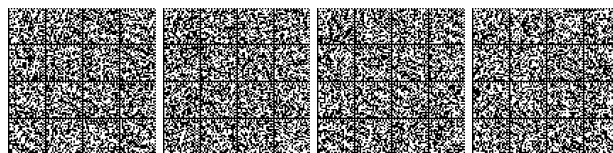
1.2.2.01.04.05.001	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	B	II	1	1.2
1.2.2.01.04.06	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)					
1.2.2.01.04.06.001	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	B	II	1	1.9
1.2.2.01.04.07	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)					
1.2.2.01.04.07.001	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	B	II	1	1.2
1.2.2.01.04.08	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)					
1.2.2.01.04.08.001	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	B	II	1	1.2
1.2.2.01.04.09	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)					
1.2.2.01.04.09.001	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	B	II	1	1.2
1.2.2.01.04.99	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (demanio culturale)					
1.2.2.01.04.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (demanio culturale)	A	B	II	1	1.9
1.2.2.01.99.01.002	Beni mobili del demanio culturale - collezioni di valore storico artistico e culturale	A	B	II	1	1.9
1.2.2.02.09.98	Altre infrastrutture non demaniali n.a.c.					
1.2.2.02.09.98.999	Altre infrastrutture non demaniali n.a.c.	A	B	III	2	2.8
1.2.2.05.11	Beni demaniali in leasing					
1.2.2.05.11.01	Infrastrutture demaniali in leasing					
1.2.2.05.11.01.001	Strade e autostrade (demanio stradale) in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.01.002	Strade ferrate non militari (demanio ferroviario) in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.01.003	Aerodromi (demanio aeronautico) in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.01.004	Porti (parte del demanio marittimo) in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.01.005	Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali) in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.01.006	Mercati comunali in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.01.999	Altre infrastrutture demaniali in leasing	A	B	II	1	1.3
1.2.2.05.11.02	Altri beni immobili demaniali in leasing					
1.2.2.05.11.02.001	Altri beni immobili demaniali in leasing					
1.2.2.05.11.02.002	Fabbricati demaniali in leasing	A	B	II	1	1.2
1.2.2.05.11.03	Terreni demaniali in leasing					
1.2.2.05.11.03.001	Terreni demaniali in leasing	A	B	II	1	1.1
1.2.2.05.11.04	Altri beni demaniali in leasing					
1.2.2.05.11.04.001	Altri beni demaniali in leasing	A	B	II	1	1.9
1.3.2.02.06.08.008	Crediti da Alienazione di Opere destinate al culto	A	C	II	3	
1.3.2.02.06.08.998	Crediti da Alienazione di Altre infrastrutture non demaniali	A	C	II	3	
1.3.2.02.06.11	Crediti da proventi da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)					
1.3.2.02.06.11.001	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.002	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c



1.3.2.02.06.11.003	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.004	Crediti da cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.005	Crediti da cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.006	Crediti da cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.007	Crediti da cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.008	Crediti da cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.009	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.11.999	Crediti da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (beni indisponibili)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12	Crediti da proventi da cessione di Infrastrutture demaniali					
1.3.2.02.06.12.001	Crediti da cessione di Strade e autostrade (demanio stradale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12.002	Crediti da cessione di Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12.003	Crediti da cessione di Aerodromi (demanio aeronautico) i	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12.004	Crediti da cessione di Porti (parte del demanio marittimo)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12.005	Crediti da cessione di Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12.006	Crediti da cessione di Mercati comunali	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.12.999	Crediti da cessione di Altre infrastrutture demaniali	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.13	Crediti da proventi da cessione di Altri beni immobili demaniali					
1.3.2.02.06.13.001	Crediti da cessione di Altri beni immobili demaniali	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.13.002	Crediti da cessione di Fabbricati demaniali	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.13.003	Crediti da cessione di Cimiteri	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.14	Crediti da cessione di Crediti da proventi da cessione di Terreni demaniali					
1.3.2.02.06.14.001	Crediti da cessione di Terreni demaniali	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15	Crediti da proventi da cessione di Beni immobili del demanio culturale					
1.3.2.02.06.15.001	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.002	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.003	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.004	Crediti da cessione di Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.005	Crediti da cessione di Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.006	Crediti da cessione di Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.007	Crediti da cessione di Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c
1.3.2.02.06.15.008	Crediti da cessione di Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c



1.3.2.02.06.15.009	Crediti da cessione di Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (demanio culturale)	A	C	II	4	c	
1.3.2.02.06.15.999	Crediti da cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (demanio culturale)	A	C	II	4	c	
1.3.2.02.06.16	Crediti da cessione di Crediti da proventi da cessione di Altri beni demaniali						
1.3.2.02.06.16.001	Crediti da cessione di Altri beni demaniali	A	C	II	4	c	
1.3.2.02.06.16.002	Crediti da cessione di Beni mobili del demanio culturale - collezioni di valore storico artistico e culturale	A	C	II	4	c	
1.3.2.02.06.17	Crediti da cessione di Armi						
1.3.2.02.06.17.001	Crediti da cessione di Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	A	C	II	4	c	
1.3.2.02.06.17.002	Crediti da cessione di Armi n.a.c.	A	C	II	4	c	
1.3.2.02.08.05	Crediti da proventi da alienazione di Altri diritti						
1.3.2.02.08.05.001	Crediti da proventi da alienazione di Altri diritti	A	C	II	3		
1.3.2.03.01.01.015	Crediti per Trasferimenti correnti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia	A	C	II	2		a
1.3.2.04.01.01.015	Crediti da Contributi agli investimenti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia	A	C	II	2		a
2.2.3.01.09.01.998	Fondi ammortamento di altre infrastrutture non demaniali n.a.c.	A	B	III	2	2.2	(-)
2.2.3.01.10	Fondo ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
2.2.3.01.10.01	Fondo ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
2.2.3.01.10.01.001	Fondo ammortamento Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.5	(-)
2.2.3.01.10.01.002	Fondo ammortamento Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.5	(-)
2.2.3.01.10.01.003	Fondo ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.5	(-)
2.2.3.01.10.01.999	Fondo ammortamento Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.5	
2.2.3.01.11	Fondo ammortamento Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
2.2.3.01.11.01	Fondo ammortamento Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
2.2.3.01.11.01.001	Fondo ammortamento Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.7	(-)
2.2.3.01.11.01.002	Fondo ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.7	(-)
2.2.3.01.11.01.999	Fondo ammortamento Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.7	(-)
2.2.3.01.12	Fondo ammortamento Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
2.2.3.01.12.01	Fondo ammortamento Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
2.2.3.01.12.01.001	Fondo ammortamento Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.3	a (-)



2.2.3.01.12.01.002	Fondo ammortamento Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.3	a	(-)
2.2.3.01.13	Fondo ammortamento Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.13.01	Fondo ammortamento Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.13.01.001	Fondo ammortamento Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.4		(-)
2.2.3.01.13.01.002	Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.4		(-)
2.2.3.01.13.01.999	Fondo ammortamento Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.4		(-)
2.2.3.01.14	Fondo ammortamento Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.14.01	Fondo ammortamento Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.14.01.001	Fondo ammortamento Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.15	Fondo ammortamento Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.15.01	Fondo ammortamento Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.15.01.001	Fondo ammortamento Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.15.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.15.01.003	Fondo ammortamento Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.15.01.004	Fondo ammortamento Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.15.01.005	Fondo ammortamento Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.15.01.999	Fondo ammortamento Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)
2.2.3.01.16	Fondo ammortamento Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.16.01	Fondo ammortamento Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.16.01.001	Fondo ammortamento Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.99		(-)
2.2.3.01.16.01.999	Fondo ammortamento Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.99		(-)
2.2.3.01.17	Fondo ammortamento Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.17.01	Fondo ammortamento Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
2.2.3.01.17.01.001	Fondo ammortamento Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.002	Fondo ammortamento Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)



2.2.3.01.17.01.003	Fondo ammortamento Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.004	Fondo ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.005	Fondo ammortamento Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.006	Fondo ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.007	Fondo ammortamento Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.008	Fondo ammortamento Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)
2.2.3.01.17.01.009	Fondo ammortamento Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)
2.2.3.01.17.01.010	Fondo ammortamento Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)
2.2.3.01.17.01.011	Fondo ammortamento Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.012	Fondo ammortamento Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)
2.2.3.01.17.01.998	Fondi ammortamento di altre infrastrutture non demaniali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.2		(-)
2.2.3.01.17.01.999	Fondo ammortamento Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.99		(-)
2.2.3.01.18	Fondo ammortamento infrastrutture demaniali							
2.2.3.01.18.01	Fondo ammortamento infrastrutture demaniali							
2.2.3.01.18.01.001	Fondo ammortamento Strade e autostrade (demanio stradale)	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.18.01.002	Fondo ammortamento Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.18.01.003	Fondo ammortamento Aerodromi (demanio aeronautico)	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.18.01.004	Fondo ammortamento Porti (parte del demanio marittimo)	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.18.01.005	Fondo ammortamento Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.18.01.006	Fondo ammortamento Mercati comunali	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.18.01.999	Fondo ammortamento Altre infrastrutture demaniali	A	B	II	1	1.3		(-)
2.2.3.01.19	Fondo ammortamento Altri beni immobili demaniali							
2.2.3.01.19.01	Fondo ammortamento Altri beni immobili demaniali							
2.2.3.01.19.01.001	Fondo ammortamento Fabbricati demaniali	A	B	II	1	1.2		(-)
2.2.3.01.19.01.002	Fondo ammortamento Cimiteri	A	B	II	1	1.9		(-)
2.2.3.01.19.01.999	Fondo ammortamento Altri beni immobili demaniali	A	B	II	1	1.2		(-)
2.2.3.01.20	Fondo ammortamento Altri beni demaniali							
2.2.3.01.20.01	Fondo ammortamento Altri beni demaniali							
2.2.3.01.20.01.001	Fondo ammortamento Demanio marittimo	A	B	II	1	1.9		(-)
2.2.3.01.20.01.002	Fondo ammortamento Demanio idrico	A	B	II	1	1.9		(-)
2.2.3.01.20.01.99	Fondo ammortamento Altri beni demaniali	A	B	II	1	1.9		(-)
2.2.3.02.01.01.002	Fondo ammortamento costi di avviamento in leasing finanziario	A	B	I	5			(-)
2.2.3.02.02.01.002	Fondo ammortamento software autoprodotta e manutenzione evolutiva	A	B	I	3			(-)
2.2.3.02.02.01.003	Fondo ammortamento software acquisito	A	B	I	3			(-)
2.2.3.02.02.01.004	Fondo ammortamento software in leasing finanziario	A	B	I	3			(-)



2.2.3.02.03.01.002	Fondo ammortamento brevetti in leasing finanziario	A	B	I	3	(-)
2.2.3.02.04.01.002	Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore in leasing finanziario	A	B	I	3	(-)
2.2.3.02.05	Fondo ammortamento Concessioni, licenze, marchi					
2.2.3.02.05.01	Fondo ammortamento Concessioni, licenze, marchi					
2.2.3.02.05.01.001	Fondo ammortamento Concessioni, licenze, marchi	A	B	I	3	(-)
2.2.3.02.05.01.002	Fondo ammortamento Concessioni, licenze, marchi in leasing finanziario	A	B	I	3	(-)
2.2.3.02.06	Fondo ammortamento Altri diritti					
2.2.3.02.06.01	Fondo ammortamento Altri diritti					
2.2.3.02.06.01.001	Fondo ammortamento Altri diritti	A	B	I	3	(-)
2.2.3.02.06.01.002	Fondo ammortamento Altri diritti in leasing finanziario	A	B	I	3	(-)
2.2.3.02.99.99.998	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi in leasing finanziario	A	B	I	9	(-)»

b) sono cancellate le seguenti voci:

«Codice	Descrizione voce	Raccordo				
1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	A	B	II	1	1.3
1.2.2.02.09.14	Opere per la sistemazione del suolo					
1.2.2.02.09.14.001	Opere per la sistemazione del suolo	A	B	III	2	2.99
1.2.2.05.09.10	Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario					
1.2.2.05.09.10.001	Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.8 a
1.2.2.05.09.12	Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario					
1.2.2.05.09.12.001	Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	A	B	III	2	2.99 a
1.3.2.02.06.08.012	Crediti da Alienazione di Infrastrutture stradali	A	C	II	3	
1.3.2.02.06.08.014	Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo	A	C	II	3	
2.2.3.01.09.01.011	Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali	A	B	III	2	2.8 (-)
2.2.3.01.09.01.013	Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo	A	B	III	2	2.99 (-)
2.2.3.01.09.01.014	Fondi ammortamento di Cimiteri	A	B	III	2	2.99 (-)
2.2.3.02.02.01.001	Fondo ammortamento software	A	B	I	3	(-)»

4. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2025

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali*
PALOMBA

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie*
D'AVENA



DECRETO 7 agosto 2025.

Integrazione e modifica delle disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria di cui al decreto 10 gennaio 2022.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e, in particolare, gli articoli 3 e 5, come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Visto il predetto art. 3, comma 1, lettera b), del testo unico, che consente al Dipartimento del Tesoro di disporre l'emissione temporanea di *tranche* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine, nonché la lettera b-bis) del medesimo comma, che prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine;

Visto l'art. 5, comma 5, del testo unico, che prevede, tra l'altro, che «con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 51961 del 26 giugno 2015, relativo alla «Individuazione dei depositi governativi costituiti presso la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003», che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), che costituiscono depositi governativi;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 143 del 17 aprile 2000, recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (ora denominata «Euronext Securities Milan») il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 103382 del 20 dicembre 2017, recante «Attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati» (di seguito «decreto collaterale»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto

disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (di seguito «decreto gestione della liquidità») come modificato dal decreto n. 70066 del 17 luglio 2024;

Considerato che per effettuare operazioni di gestione della liquidità che prevedano la facoltà di utilizzare attività finanziarie anche diverse da titoli di Stato italiani, come oggetto o come garanzia delle stesse, è possibile avvalersi dei servizi di istituzioni finanziarie che svolgono l'attività di regolamento e liquidazione di titoli internazionali in qualità di depositari centrali internazionali di titoli, nonché dei servizi forniti dalla Banca in qualità di intermediario finanziario tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») ed i soggetti che svolgono il ruolo di depositari centrali;

Ravvisata l'esigenza di modificare il suddetto decreto per rendere esecutiva l'operatività con controparti qualificate, quali la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, come successivamente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 70066 del 17 luglio 2024.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, come successivamente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 70066 del 17 luglio 2024, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «I titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma possono essere depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, oppure in conti specifici intestati al Ministero presso le istituzioni finanziarie che svolgono il servizio di depositari centrali internazionali di titoli, ovvero in conti segregati intestati al Ministero presso la Banca.»;

b) all'art. 4, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Con le controparti di cui al comma 1, lettera b) il Ministero può stipulare appositi accordi generali volti a stabilire le caratteristiche e l'entità delle operazioni di gestione della liquidità.»;

«5-ter. Gli accordi quadro e/o convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi generali di cui al comma 5-bis sono sottoscritti dal direttore generale della Direzione del debito pubblico e approvati con decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro.»;

c) all'art. 5, al comma 2, viene aggiunto il seguente periodo: «Tali accordi quadro e/o convenzioni sono sottoscritti dal direttore generale della Direzione del debito pubblico e approvati con decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro.»;



d) l'art. 7 è modificato come segue:

al comma 2 le parole «addebitate all'intermediario» sono sostituite con le seguenti «corrisposte dall'intermediario»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per le operazioni con le controparti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), i rimedi in caso di inadempimento potranno essere stabiliti nell'ambito degli accordi generali di cui all'art. 4, comma 5-bis, sulla base di principi ispirati ai criteri di cui al comma 1.»;

«3-ter. Con apposito decreto del direttore generale della Direzione del debito pubblico sono disciplinati gli aspetti inerenti all'imputazione al bilancio dello Stato delle somme derivanti da eventuale inadempimento nelle operazioni di cui ai commi precedenti.»;

e) l'art. 8 è abrogato.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'efficacia dell'art. 1, comma 1, lettera e) è subordinata all'adozione del decreto del dirigente generale della Direzione del debito pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del presente decreto.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: GIORGETTI

25A04613

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 luglio 2025.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,

fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

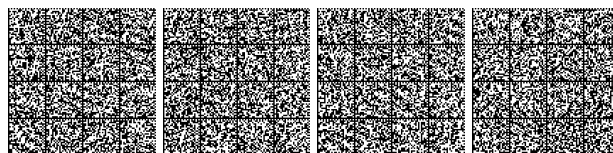
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e successive modificazioni, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;



Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 6 agosto 2024 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 4 settembre 2025.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2025

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 918

25A04616

DECRETO 1° agosto 2025.

Riparto tra le regioni, per il triennio 2025-2027, del Fondo per le dipendenze patologiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

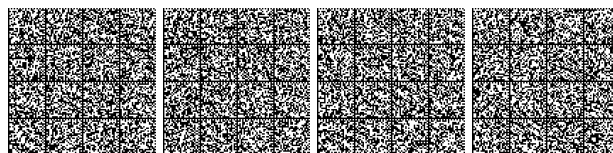
Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 367, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il comma 368 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, in deroga all'art. 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, autorizza l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze;

Considerato che il comma 370 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, destina una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del suddetto Fondo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche;

Considerato che il suddetto comma 367 prevede, al netto delle risorse di cui al comma 369, il riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, risultano iscritte sul capitolo 4379, piano gestionale 1, denominato «Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)», nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali», azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2025 si è provveduto alla ricostituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, dell'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle altre dipendenze patologiche, al quale saranno trasferiti dal Ministero della salute gli esiti prodotti dai progetti che le regioni avranno rendicontato al termine del triennio di riferimento, al fine di consentire l'elaborazione di criteri finalizzati ad una migliore allocazione delle risorse in relazione ai fabbisogni emersi nel triennio;

Considerato che l'art. 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce che a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2025, con il quale è autorizzato il trasferimento, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, della quota dell'1,5% per cento del Fondo per le dipendenze patologiche, pari a 1.410.000,00 euro;

Considerato pertanto che il Fondo da destinare alle regioni, al netto della quota spettante al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pari a euro 92.590.000,00;

Visto il decreto del Ministro della salute n. 152 del 10 luglio 2025, con il quale è definito il criterio di riparto per il primo triennio tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche, sentita la Conferenza Stato-regioni in data 10 luglio 2025;

Considerato che il suddetto decreto n. 152 del 2025 rimanda al decreto di riparto su base triennale la definizione degli ambiti di intervento e le modalità di rendicontazione;

Ritenuto di attribuire a ciascuna regione per il triennio 2025-2027, sulla base di detto criterio, gli importi riportati nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente decreto;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 luglio 2025 (rep. atti 136/CSR), alla presenza anche della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, sig.ra Sandra

Savino, e del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato;

Decreta:

Art. 1.

Riparto tra le regioni delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche per il triennio 2025-2027

1. Ai sensi della normativa indicata in premessa, per il triennio 2025-2027, il Fondo per le dipendenze patologiche, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo n. 4379, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, è ripartito tra ciascuna regione secondo gli importi indicati nella tabella n. 1 allegata, parte integrante del presente decreto, per una somma complessiva di euro 277.770.000,00.

Art. 2.

Modalità di redazione dei piani regionali triennali per il gioco d'azzardo patologico e per le dipendenze patologiche

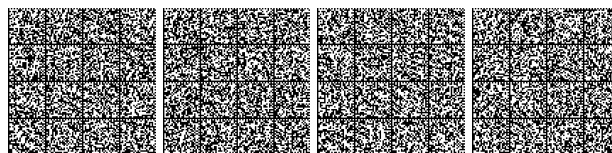
1. I piani regionali triennali per il contrasto al gioco d'azzardo patologico e alle dipendenze patologiche sono redatti dalle regioni in conformità alla scheda n. 2 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «Modello di programmazione triennale», unitamente alla scheda n. 3 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «azioni», sulla base degli obiettivi generali di livello nazionale, ritenuti prioritari in considerazione delle indagini epidemiologiche e condivisi dal gruppo tecnico interregionale dipendenze, di cui alla scheda n. 4 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «Obiettivi nazionali dipendenze e disturbo da gioco d'azzardo».

Art. 3.

Attività di monitoraggio e modalità di rendicontazione delle spese

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati sono affidate ad un Comitato tecnico da costituire con provvedimento del Ministero della salute. Ai membri del Comitato tecnico non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, emolumento comunque denominato né alcun rimborso spese.

2. Al fine di rendere uniformi le rendicontazioni economico-finanziarie, le regioni trasmettono i dati di spesa, secondo le tempistiche stabilite nel decreto del Ministro della salute n. 152 del 10 luglio 2025 di definizione del criterio di riparto, tramite la scheda n. 5 allegata e parte integrante del presente decreto, denominata «Modello di rendicontazione economico-finanziario annuale e finale del triennio».



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: SCHILLACI

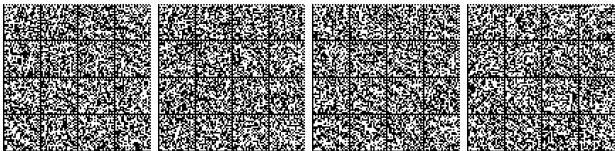
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1046

ALLEGATI

TABELLA 1 - RIPARTO TRA LE REGIONI FONDO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 2025-2027

Regioni	Percentuale quota d'accesso riparto 2024	Quota d'accesso riparto 70%	Numero utenti trattati dai Servizi pubblici per le Dipendenze	Distribuzione percentuale numero utenti trattati dai Servizi pubblici per le Dipendenze (SIND 2024)	Quota SIND riparto 30%	Fondo per le dipendenze patologiche (incluso 1,5 di competenza DPA)	Quota per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze 30%	Quota destinata alla realizzazione di piani regionali sul Gioco d'Azzardo Patologico 34,25%	Quota destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche 34,25%	Totale annualità 2025 ripartito tra le Regioni	Totale annualità 2026 ripartito tra le Regioni	Totale annualità 2027 ripartito tra le Regioni	Totale triennio 2025-2027 ripartito tra le Regioni
		65.800.000,00			28.200.000,00	94.000.000,00							
PIEMONTE	7,45	4.903.848,50	12.580	9,50	2.678.636,96	7.582.485,46	2.274.745,64	2.597.001,27	2.597.001,27	7.468.748,18	7.468.748,18	7.468.748,18	22.406.244,54
VALLE D'AOSTA	0,21	140.684,18	346	0,26	73.673,16	214.357,34	64.307,20	73.417,39	73.417,39	211.141,98	211.141,98	211.141,98	633.425,94
LOMBARDIA	17,07	11.234.636,53	24.554	18,54	5.228.239,42	16.462.875,95	4.938.862,78	5.638.535,01	5.638.535,01	16.215.932,81	16.215.932,81	16.215.932,81	48.647.798,42
VENETO	8,36	5.500.081,45	10.004	7,55	2.130.133,87	7.630.215,32	2.289.064,60	2.613.348,75	2.613.348,75	7.515.762,09	7.515.762,09	7.515.762,09	22.547.286,28
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,10	1.380.044,80	3.118	2,35	663.910,18	2.043.954,97	613.186,49	700.054,58	700.054,58	2.013.295,65	2.013.295,65	2.013.295,65	6.039.886,95
LIGURIA	2,70	1.775.300,35	3.191	2,41	679.453,94	2.454.754,28	736.426,29	840.753,34	840.753,34	2.417.932,97	2.417.932,97	2.417.932,97	7.253.798,91
EMILIA ROMAGNA	7,67	5.044.532,68	11.010	8,31	2.344.339,66	7.388.872,34	2.216.661,70	2.530.688,78	2.530.688,78	7.278.039,25	7.278.039,25	7.278.039,25	21.834.117,76
TOSCANA	6,41	4.220.525,35	11.750	8,87	2.501.906,54	6.722.431,89	2.016.729,57	2.302.432,92	2.302.432,92	6.621.595,41	6.621.595,41	6.621.595,41	19.864.786,23
UMBRIA	1,51	991.488,50	2.996	2,26	637.932,94	1.629.421,43	488.826,43	558.076,84	558.076,84	1.604.980,11	1.604.980,11	1.604.980,11	4.814.940,33
MARCHE	2,59	1.701.608,63	5.340	4,03	1.137.036,67	2.838.645,31	851.593,59	972.236,02	972.236,02	2.796.065,63	2.796.065,63	2.796.065,63	8.388.196,88
LAZIO	9,80	6.451.374,47	12.364	9,34	2.632.644,46	9.084.018,93	2.725.205,68	3.111.276,48	3.111.276,48	8.947.758,64	8.947.758,64	8.947.758,64	26.843.275,93
ABRUZZO	2,22	1.460.435,76	3.337	2,52	710.541,46	2.170.977,21	651.293,16	743.559,70	743.559,70	2.138.412,56	2.138.412,56	2.138.412,56	6.415.237,67
MOLISE	0,51	334.962,33	880	0,66	187.376,83	522.339,16	156.701,75	178.901,16	178.901,16	514.504,07	514.504,07	514.504,07	1.543.512,22
CAMPANIA	9,48	6.236.998,57	8.190	6,18	1.743.882,09	7.980.880,66	2.394.264,20	2.733.451,63	2.733.451,63	7.861.167,45	7.861.167,45	7.861.167,45	23.583.502,36
PUGLIA	6,76	4.448.299,74	9.212	6,96	1.961.494,73	6.409.794,46	1.922.938,34	2.195.354,60	2.195.354,60	6.313.647,54	6.313.647,54	6.313.647,54	18.940.942,63
BASILICATA	0,94	616.330,69	1.023	0,77	217.825,56	834.156,25	250.246,88	285.698,52	285.698,52	821.643,91	821.643,91	821.643,91	2.464.931,72
CALABRIA	3,19	2.096.864,18	2.900	2,19	617.491,83	2.714.356,01	814.306,80	929.666,93	929.666,93	2.673.640,67	2.673.640,67	2.673.640,67	8.020.922,01
SICILIA	8,26	5.433.088,98	6.236	4,71	1.327.820,36	6.760.909,34	2.028.272,80	2.315.611,45	2.315.611,45	6.659.495,70	6.659.495,70	6.659.495,70	19.978.487,10
SARDEGNA	2,78	1.828.894,32	3.408	2,57	725.659,36	2.554.553,68	766.366,10	874.934,64	874.934,64	2.516.235,37	2.516.235,37	2.516.235,37	7.548.706,12
ITALIA	100,00	65.800.000,00	132.439	100,00	28.200.000,00	94.000.000,00	28.200.000,00	32.195.000,00	32.195.000,00	92.590.000,00	92.590.000,00	92.590.000,00	277.770.000,00

*Gli importi delle quote destinate all'assunzione del personale e dei piani per il gioco d'azzardo patologico e dipendenze sono riferite ad una annualità e sono le medesime per le restanti annualità, ovvero 2026 e 2027.



Scheda n. 2 -Modello di programmazione triennale-

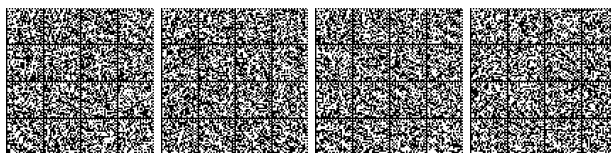
SCHEDA ANAGRAFICA

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA		
RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PIANO REGIONALE	Nome e Cognome	
	Ruolo, Servizio /settore di riferimento	
	Recapiti telefonici	
	e- mail	
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	Nome e Cognome	
	Ruolo, Servizio/settore di riferimento	
	Recapiti telefonici	
	e-mail	
TRIENNIO DI RIFERIMENTO		



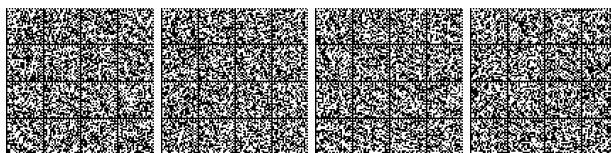
INDICE DEL DOCUMENTO

1. *PREMESSA*
2. *STRATEGIA NAZIONALE*
3. *PROGRAMMAZIONE REGIONALE/PROVINCIALE*
4. *CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE*
5. *Allegati*



1. PREMESSA

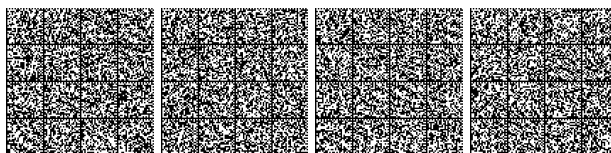
Richiamo ai piani precedenti sulle DIPENDENZE (max 500 parole)	Breve descrizione del piano precedente di Regione/Provincia autonoma sulle/rivolto alle dipendenze (a cura di Regione/Provincia autonoma)
Richiamo ai piani precedenti sui DGA (max 500 parole)	Breve descrizione del piano precedente di Regione/Provincia autonoma sulle/rivolto al DGA (a cura di Regione/Provincia autonoma)



2. STRATEGIA NAZIONALE

Descrizione delle strategie di intervento sulle DIPENDENZE (max 200 parole)	Presentazione narrativa delle strategie di intervento sulle dipendenze provenienti dalla norma (a cura del Ministero/gruppo di lavoro interregionale). Tale presentazione è utilizzata nella medesima forma da tutte le regioni standardizzando l'architettura dei documenti di programmazione.
Descrizione delle strategie di intervento sui DGA (max 200 parole)	Presentazione narrativa delle strategie di intervento su DGA provenienti dalla norma (a cura del Ministero/gruppo di lavoro interregionale). Tale presentazione è utilizzata nella medesima forma da tutte le regioni standardizzando l'architettura dei documenti di programmazione.

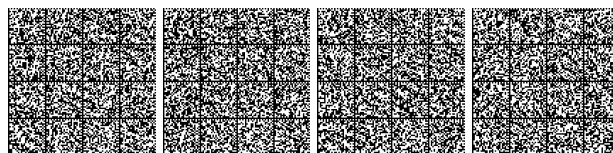
	Cod.	Obiettivi Nazionali
Area DIPENDENZE	D1	Descrizione obiettivo nazionale 1
	D2	Descrizione obiettivo nazionale 2
	D3	Descrizione obiettivo nazionale 3
	Dn	Descrizione obiettivo nazionale n
Area DGA	G1	Descrizione obiettivo nazionale 1
	G2	Descrizione obiettivo nazionale 2
	G3	Descrizione obiettivo nazionale 3
	Gn	Descrizione obiettivo nazionale n



3. PROGRAMMAZIONE REGIONALE/PROVINCIALE

Descrizione del contesto di regione/provincia autonoma (max 1000 parole)	Presentazione narrativa del contesto regionale a cura della singola Regione o Provincia autonoma. Elementi caratterizzanti dovrebbero essere: a) Epidemiologia del fenomeno delle dipendenze, con focus su DGA; b) Descrivere l'assetto organizzativo regionale fornendo elementi conoscitivi riguardo a: b') l'ambito sanitario, sia nella componente ambulatoriale che residenziale dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari; b'') l'ambito <i>extra</i> sanitario, relativo ad altri attori del sistema (es. Scuola, associazioni di categoria, ecc.); b''') domanda di salute del territorio; c) Politiche passate dalla Regione in tema dipendenze, con <i>focus</i> su DGA.
--	--

Politiche regionali/provinciali di intervento sulle DIPENDENZE (max 500 parole)	Descrizione delle politiche regionali/provinciali sulle dipendenze nel contesto di intervento e della loro relazione con le strategie nazionali sopra citate su dipendenze (a cura di ogni Regione/Provincia autonoma)			
	Prevenzione			
	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivi regionali/provinciali
	D.1	Obiettivo nazionale 1	P.1	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione 1
			P.2	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione 2
			P.3	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione 3
			P.n	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione n
	Cura e inserimento sociale			
	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivi regionali/provinciali
	D.2	Obiettivo nazionale 2	CI.1	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento 1
			CI.2	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento 2
	D.3	Obiettivo nazionale 3	CI.3	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento 3
			CI.n.	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento n
	Ricerca e formazione			
	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivi regionali/provinciali
D.n	Obiettivo nazionale n	RF.1	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale	



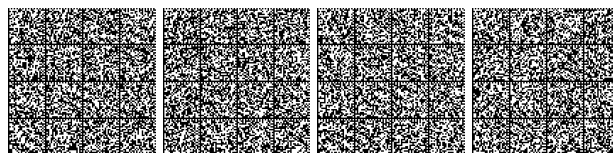
				ricerca-formazione 1
			RF.2	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione 2
			RF.3	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione 3
			RF.n	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione n

Politiche regionali/provinciali di intervento sui DGA (max 500 parole)	Descrizione delle politiche regionali/provinciali sulle dipendenze nel contesto di intervento e della loro relazione con le strategie nazionali sopra citate su dipendenze (a cura di ogni regione/provincia autonoma)			
	Prevenzione			
	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivi regionali/provinciali
	G.1	Obiettivo nazionale 1	P.1	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione 1
			P.2	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione 2
			P.3	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione 3
			P.n.	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione n
	Cura e inserimento sociale			
	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivi regionali/provinciali
	G.2	Obiettivo nazionale 2	CI.1	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento 1
			CI.2	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento 2
	G.3	Obiettivo nazionale 3	CI.3	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento 5
			CI.n.	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento n
	Ricerca e formazione			
	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivi regionali/provinciali
	G.n	Obiettivo nazionale n	RF.1	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione 1
			RF.2	Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione 2
RF.3			Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione 3	
RF.n			Descrizione Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione n	



DIPENDENZE	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivo/i regionale/provinciale	Cod.	Soggetto attuatore	Anno I	Anno II	Anno III	Risorse stanziare triennio
Prevenzione	D.1	Obiettivo nazionale 1	P.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S1	Sogg. 1				
					S2	Sogg. 2				
					S3	Sogg. 3				
					Sn	Sogg. n				
			P.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S1	Sogg. 1				
					S2	Sogg. 2				
			P.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S2	Sogg. 2				
					Sn	Sogg. n				
			P.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S1	Sogg. 1				
					S2	Sogg. 2				
					Sn	Sogg. n.				
Cura e inserimento	D.2	Obiettivo nazionale 2	CI.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
					...	...				
					...	...				
			CI.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
	D.3	Obiettivo nazionale 3	CI.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
			CI.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
Ricerca e formazione	D.n	Obiettivo nazionale n	RF.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				
			RF.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				
			RF.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				
			RF.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				

DGA	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivo/i regionale/provinciale	Cod.	Soggetto attuatore	Anno I	Anno II	Anno III	Risorse stanziare triennio
Prevenzione	G.1	Obiettivo nazionale 1	P.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S1	Sogg. 1				
					S2	Sogg. 2				
					S3	Sogg. 3				
					Sn	Sogg. n				
			P.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S1	Sogg. 1				
					S3	Sogg. 2				
			P.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S2	Sogg. 2				
					Sn	Sogg. n				
			P.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale prevenzione	S1	Sogg. 1				
					S2	Sogg. 2				
					Sn	Sogg. n.				
Cura e inserimento	G.2	Obiettivo nazionale 2	CI.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale	...	...				
					...	...				
					...	...				



				cura-inserimento	...	...				
			CI.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
			CI.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
			CI.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale cura-inserimento	...	...				
Ricerca e formazione	G.n	Obiettivo nazionale n	RF.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				
			RF.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				
			RF.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				
			RF.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...				

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questo paragrafo è a disposizione delle Regioni per sottolineare i punti di maggiore interesse nella programmazione e trarre delle considerazioni su quest'ultimi.

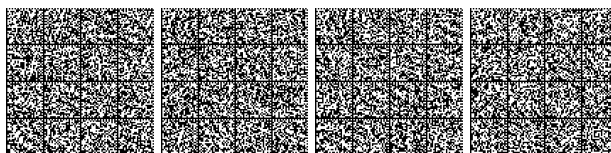
5. Allegati

		Nome dell'allegato	Riferimento URL/legislativo sintetico
ALLEGATI	1	Titolo dell'allegato	
	2	Titolo dell'allegato	
	3	Titolo dell'allegato	
	n	Titolo dell'allegato	



Scheda n. 3 -Azioni

AZIONE	Titolo				CODICE			
Obiettivo nazionale di riferimento								
Macro-obiettivo regionale/provinciale								
Soggetto attuatore								
AMBITO		Prevenzione		Cura e inserimento sociale		Ricerca e formazione		Altro
Azione		Nuova				Continuo di precedente		
Descrizione azione (max 500 parole)								
Obiettivo/i								
Setting								
Target								
Indicatore/i di processo		Risultato/i atteso/i		Risultato/i raggiunto/i				
Indicatore/i di esito		Risultato/i atteso/i		Risultato/i raggiunto/i				



Scheda n. 4 - Obiettivi nazionali dipendenze e disturbo da gioco d'azzardo patologico

Obiettivi Nazionali Dipendenze e DGA

		Obiettivi Nazionali
AREA DIPENDENZE	1	Formazione Garantire opportunità di formazione e aggiornamento professionale a Decisori, <i>Policy maker</i>, Amministratori locali, altri <i>Stakeholder</i>, Operatori di tutte le Agenzie e Organizzazioni educative e sociali presenti nel territorio. Programmazione di percorsi di formazione strutturati per gli operatori dei servizi sanitari e socio sanitari.
	2	Prevenzione Progettare e attivare programmi di prevenzione universale, selettiva, indicata e di riduzione dei danni e dei rischi orientati allo sviluppo di <i>empowerment</i> e competenze personali rispetto alle tematiche del disturbo da uso di sostanze (legali e illegali) e delle dipendenze comportamentali.
	3	Presa in carico/ Inclusione sociale/empowerment Attivare programmi di diagnosi e cura (con <i>equipe</i> multiprofessionali) attraverso progetti personalizzati a medio/lungo termine. Attivare programmi di stampo socio-sanitario ed educativo rivolti all'inclusione sociale e all'<i>empowerment</i> delle persone con disturbo da sostanze e da dipendenze comportamentali.
AREA DGA	1	Formazione Garantire opportunità di formazione e aggiornamento professionale a Decisori, <i>Policy maker</i>, Amministratori locali, altri <i>Stakeholder</i>, Operatori di tutte le Agenzie e Organizzazioni educative e sociali presenti nel territorio. Programmazione di percorsi di formazione strutturati per gli operatori dei servizi sanitari e socio sanitari.
	2	Conoscenza del fenomeno Promozione presso i cittadini, compresi gli esercenti di locali, della conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche del gioco d'azzardo, tenuto conto anche di indagini epidemiologiche specifiche effettuate su base nazionale, regionale e provinciale.
	3	Prevenzione Progettare e attivare programmi di prevenzione universale, selettiva, indicata e di riduzione dei danni e dei rischi orientati allo sviluppo di <i>empowerment</i> e competenze personali rispetto alle tematiche del disturbo da gioco d'azzardo.
	4	Presa in carico/ Inclusione sociale/empowerment Attivare programmi di diagnosi e cura (con <i>equipe</i> multiprofessionali) attraverso progetti personalizzati a medio/lungo termine. Attivare programmi di stampo socio-sanitario ed educativo rivolti all'inclusione sociale e all'<i>empowerment</i> delle persone con disturbo da sostanze e da dipendenze comportamentali.



Scheda n. 5 - Modello di rendicontazione economico finanziario annuale e finale del triennio

MODELLO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE

DIPENDENZE	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivo/i regionale/provinciale	Cod.	Soggetto attuatore	Risorse stanziolate dal Ministero della Salute nell'anno di riferimento	Impegnato	Erogato (1)	SPESO (2)	Giustificativo di spesa	Eventuale somma non spesa nell'annualità (1-2)
Ricerca e formazione	G.n	Obiettivo nazionale	RF.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...						
			RF.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...						
			RF.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...						
			RF.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale ricerca-formazione	...	...						
TOTALE												

Legenda:

IMPEGNATO: Per impegnato da parte della Regione si intende la somma per la quale è avvenuto il completamento della prima fase del procedimento; è determinato l'importo da trasferire al soggetto attuatore; indicata la ragione del futuro credito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio regionale, attraverso formale provvedimento regionale (deliberazione/determinazione).

EROGATO: Per erogato da parte della Regione si intende la somma effettivamente trasferita al creditore con emissione di mandato regionale.

SPESO: Per speso si intende la somma che i soggetti attuatori, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, hanno destinato alle specifiche progettualità.

MODELLO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIO FINALE TRIENNIO

DIPENDENZE	Cod.	Obiettivi nazionali	Cod.	Macro-obiettivo/i regionale/provinciale	Cod.	Soggetto attuatore	Risorse stanziolate dal Ministero della Salute nel triennio	Risorse stanziolate nell'anno di riferimento	Erogato (1)	Speso (2)	Giustificativo di spesa	Eventuale somma non spesa nel triennio e da restituire (1-2)
Ricerca e formazione	G.n	Obiettivo nazionale	RF.1	Macro-obiettivo regionale/provinciale e ricerca-formazione	...	...						
			RF.2	Macro-obiettivo regionale/provinciale e ricerca-formazione	...	...						
			RF.3	Macro-obiettivo regionale/provinciale e ricerca-formazione	...	...						
			RF.n	Macro-obiettivo regionale/provinciale e ricerca-formazione	...	...						
TOTALE												

Legenda:

IMPEGNATO: Per *impegnato* da parte della Regione si intende la somma per la quale è avvenuto il completamento della prima fase del procedimento; è determinato l'importo da trasferire al soggetto attuatore; indicata la ragione del futuro credito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio regionale, attraverso formale provvedimento regionale (deliberazione/determinazione).

EROGATO: Per *erogato* da parte della Regione si intende la somma effettivamente trasferita al creditore con emissione di mandato regionale.

SPESO: Per *speso* si intende la somma che i soggetti attuatori hanno effettivamente speso con l'indicazione del relativo giustificativo di spesa (fattura, ricevuta, mandato di pagamento, provvedimento di spesa equipollente che attesti l'avvenuto pagamento di beni, servizi, etc.).

25A04708



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 3 luglio 2025.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2024).**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS n. 88 del 19 dicembre 2024 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2025) recante «Fondo sanitario nazionale 2024. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale» con cui è vincolata in favore delle regioni e delle province autonome la somma di euro 340.000.000,00 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare ai sensi del citato art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;

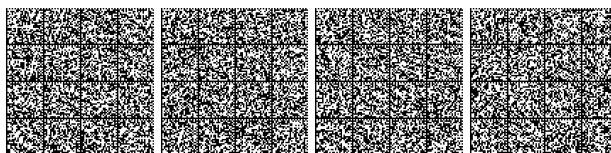
Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di



euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2024 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 25.928.250,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 39.237.666,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 51.856.280,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 78.475.000,00 per l'anno 2021, nonché dell'importo di euro 224.672.000,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2024 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 226.100.000,00 corrispondente al 66,5 % della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2025 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 9.242.058,47 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 13.309.416,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 18.484.039,17 corrispondente al 69,44 % della somma residua di euro 26.618.720,00 per l'anno 2021, nonché al riparto dell'importo di euro 80.083.763,20 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 115.328.000,00 per l'anno 2022, nonché al riparto dell'importo di euro 79.092.160,00 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 113.900.000,00 per l'anno 2023 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Considerata la distribuzione per Regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla data dell'8 gennaio 2025, come comunicata dal Ministero dell'interno a mezzo Pec dell'8 gennaio 2025;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dell'importo di euro 236.640.000,00 corrispondente al 69,60% della somma di euro 340.000.000,00 stanziata per l'anno 2024 con la citata delibera CIPESS n. 88 del 19 dicembre 2024, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione alla data dell'8 gennaio 2025 dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025 (rep. 56/CSR/CSR del 17 aprile 2025) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 236.640.000,00 corrispondente al 69,60% della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2024, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data dell'8 gennaio 2025, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna A della tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al riparto delle risorse residue si provvede con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 3 luglio 2025

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 999



TABELLA 1

Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione annualità 2024.

Regioni	Istanze pervenute TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	A 2024
ABRUZZO	2.250	1.411	0,98%	2.307.685,67
BASILICATA	1.305	1.115	0,77%	1.823.578,69
CALABRIA	5.352	3.959	2,74%	6.474.930,96
CAMPANIA	33.133	19.813	13,69%	32.404.093,72
EMILIA ROMAGNA	20.233	14.712	10,17%	24.061.425,67
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.386	0,96%	2.266.798,26
LAZIO	22.449	12.903	8,92%	21.102.812,36
LIGURIA	4.810	3.738	2,58%	6.113.486,21
LOMBARDIA	48.950	33.911	23,44%	55.461.324,49
MARCHE	3.746	3.033	2,10%	4.960.461,12
MOLISE	382	247	0,17%	403.967,65
PIEMONTE	10.756	7.520	5,20%	12.298.934,27
PUGLIA	11.084	8.814	6,09%	14.415.266,85
SARDEGNA	1.219	960	0,66%	1.570.076,72
SICILIA	7.580	6.001	4,15%	9.814.614,97
TOSCANA	13.099	9.878	6,83%	16.155.435,21
TRENTINO ALTO ADIGE	2.212	1.817	1,26%	2.971.697,28
UMBRIA	2.064	1.462	1,01%	2.391.096,00
VALLE D'AOSTA	117	93	0,06%	152.101,18
VENETO	15.342	11.917	8,24%	19.490.212,73
TOTALE NAZIONALE*	207.887	144.690	100,00%	236.640.000,00

* Si specifica che gli importi riportati sono valori arrotondati.

25A04617



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 22 luglio 2025.

Integrazione delle deroghe normative per l'esecuzione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica da realizzarsi ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza 49/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale:

n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale è stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna inte-

ressati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale è stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle Regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale è stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

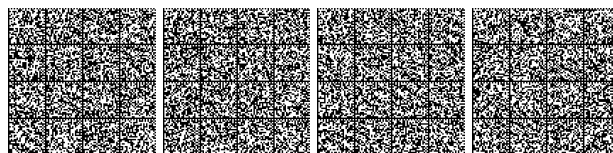
n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale è stato approvato il finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio n. 2554, con la quale è stato approvato il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, compresi anche gli interventi già realizzati e da realizzare da ANAS e RFI sulle infrastrutture in concessione, danneggiate dai richiamati eventi alluvionali;

n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalità di rendicontazione, nell'ambito del PNRR, degli interventi per le più urgenti necessità delle regioni colpite;

n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in data 14 febbraio 2025, ammesse alla registrazione alla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, rispettivamente fogli numeri 525, 526 e 527, con le quali il Commissario straordinario, prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, in qualità di *sub-commissari* per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter, comma 9, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attività poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 1, 2 e 3 del 31 luglio 2023;

n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 marzo 2025,



foglio n. 599, con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessità delle Regioni Toscana e Marche;

n. 45 in data 24 maggio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1623, con la quale sono stati approvati o rimodulati interventi urgenti di ricostruzione pubblica nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

n. 47 in data 20 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 giugno 2025, foglio n. 1762, con la quale sono state approvate alcune rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023;

n. 48 in data 20 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 26 giugno 2025, foglio n. 1757, con la quale sono state approvate le variazioni e le rimodulazioni segnalate dai soggetti attuatori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in relazione a quanto richiesto dalla struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle esigenze urgenti di gestione del rischio alluvioni e di riduzione del rischio idrogeologico, alla luce degli eventi climatici estremi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023;

Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, «nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, ai fini di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate»;

Visto l'art. 20-octies, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare:

il comma 2, in forza del quale «nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo»;

il comma 6, in cui, tra l'altro, è stabilito che il Commissario straordinario, con una o più ordinanze ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione e che gli interventi di cui trattasi possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione e, in tali casi, sono approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo e le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante i citati provvedimenti commissariali;

Visto l'art. 20-novies, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, e, in particolare:

il comma 2-bis, che, per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-octies, stabilisce che il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività, tra l'altro, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni (lettera b) e le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati (lettera d);

il comma 2-ter, che stabilisce che le attività svolte dagli organismi *in house* di cui al comma 2-bis, lettera b) e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente, stabilendo, altresì, che gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici



ci e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto delle modalità speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco delle disposizioni alle quali è autorizzata la deroga per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica allo scopo di semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure preordinate agli espropri, ove previsti, nel rispetto dei principi esistenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65 del 2025 che proroga il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

*Integrazione deroghe di cui
alla precedenza ordinanza n. 13/2023*

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, qualora i soggetti attuatori degli interventi siano individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-bis, lettere b) e d), e 2-ter, in aggiunta alle deroghe già previste dalla ordinanza n. 13/2023 e dalle altre ordinanze richiamate in premessa, si prevede, in espressa deroga di quanto previsto all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che l'ente territoriale titolare della potestà espropriativa, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione di terreni privati, possa delegare agli indicati soggetti attuatori, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nell'atto di affidamento e specificandone, conseguentemente, gli estremi in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 2.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 22 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2255

AVVERTENZA:

La versione integrale della predetta ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2025/>

25A04738

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 30, recante «Centro archeologico monumentale - ambito parco archeologico del Celio: completamento allestimento Museo della Forma Urbis, giardino vitruviano, riqualificazione accesso al Claudianum, restauro Casina del Salvi» - Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori, modifica scheda intervento e approvazione PFTE. (Ordinanza n. 46).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026,



al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo.[...];»

al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordi-

inarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[...];»

al comma 429, stabilisce che: «La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale»;

al comma 430, dispone che: «La società "Giubileo 2025" può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari, includendo nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, strettamente correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

la deliberazione di giunta capitolina n. 160 dell'11 maggio 2023 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per i quali Roma Capitale svolge ruolo di soggetto attuatore. Approvazione degli schemi di convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie e per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025»;

deliberazione di giunta capitolina n. 286 del 3 agosto 2023 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Aggiornamento dell'elenco degli interventi per i quali Roma Capitale svolge il ruolo di soggetto attuatore in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023. Estensione del perimetro di applicazione della convenzione per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025 e approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in capo a società Giubileo 2025»;

Visti, altresì:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo

competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

l'art. 50 che al:

comma 6 dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto [...]»;

Richiamati:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi compresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

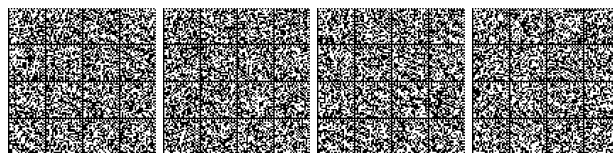
l'art. 5 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che stabilisce che:

a) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attribuiti a tale soggetto;

b) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, la stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 427-bis, della citata legge n. 234 del 2021»;

l'art. 9, comma 1 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e



delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione»;

Premesso che:

nel programma dettagliato degli interventi, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, figura l'intervento classificato con l'ID 30 recante «Centro archeologico monumentale - ambito parco archeologico del Celio: completamento allestimento Museo della Forma Urbis, giardino vitruviano, riqualificazione accesso al Claudianum, restauro Casina del Salvi» con una dotazione finanziaria da risorse giubilari per 1.587.000,00 di euro e per il quale la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale riveste il ruolo di soggetto attuatore e società Giubileo 2025 svolge la funzione di stazione appaltante;

la citata opera concerne la realizzazione di un progetto riguardante l'area archeologia del Celio, articolato in diversi ambiti di intervento e finalizzato ad arricchire tale dimensione di ulteriori spazi e funzioni; in particolare, l'opera prevede il recupero del complesso Museo della Forma Urbis, la Casina del Salvi, il Giardino Vitruviano e il Claudianum;

l'intervento in parola si prefigge di restituire il Celio ai cittadini e visitatori come spazio vivo, non solo da attraversare ma da vivere, permettendo l'integrazione tra storia, natura e innovazione;

Atteso che:

il cronoprogramma procedurale dell'intervento *de quo* prevede l'esecuzione dei lavori nel periodo intercorrente tra il secondo trimestre 2025 e il primo trimestre 2026;

per il parco e tutti gli edifici in esso presenti è prevista l'implementazione di interventi di valorizzazione multimediale, con l'obiettivo di potenziarne la fruizione e la comunicazione digitale, da realizzarsi attraverso la seconda fase del progetto «Le porte del Celio, le chiavi della città», finanziato con fondi europei gestiti dalla Regione Lazio - CUP F87F23000110002, avente scadenza di rendicontazione fissata a dicembre 2025;

il sopra indicato intervento si interseca e in parte si sovrappone alle attività previste per la riqualificazione del complesso archeologico del Celio, oggetto dell'opera classificata con l'ID 30 recante «Centro archeologico monumentale - ambito parco archeologico del Celio: completamento allestimento Museo della Forma Urbis, giardino vitruviano, riqualificazione accesso al Claudianum, restauro Casina del Salvi», rendendo necessaria la coordinazione puntuale tra le due progettualità;

il soggetto attuatore con note prot. RI/27107 del 26 giugno 2025 e n. RI/29162 del 9 luglio 2025, acquisite al protocollo della struttura commissariale rispettivamente con il n. RM/5273/2025 e RM/5613/2025, ha pertanto rappresentato l'esigenza di dover anticipare i lavori, adottando una tempistica compatibile con l'attuazione del citato progetto «Le porte del Celio, le chiavi della città» e, considerata l'urgenza del caso, ha richiesto di valutare l'attivazione dei poteri commissariali per autorizzare la stazione appaltante, nello specifico la società Giubileo 2025, a procedere con l'affidamento degli appalti per i lavori e l'aggiudicazione al vincitore, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto, in deroga al disposto di cui all'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023;

con medesima nota prot. RI/29162/2025, la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale ha rappresentato la necessità di revisione della scheda descrittiva dell'intervento per la Casina dei Salvi, tenuto conto che una parte delle opere previste risulta già eseguita mediante finanziamenti non riconducibili al Giubileo; il cronoprogramma finanziario e procedurale restano invariati;

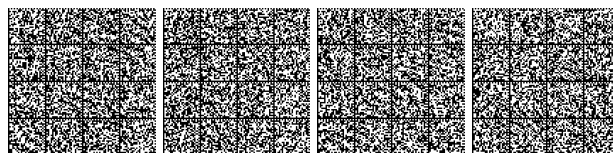
Atteso, altresì, che:

il soggetto attuatore, ad integrazione della citata comunicazione prot. RI/29162/2025, ha, altresì, richiesto, con nota prot. RI/30219/2025, registrata al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/5811/2025, di procedere, stante l'esigenza di affidamento dei lavori in tempi coerenti con il progetto regionale sopra indicato, anche con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stata affidata al Raggruppamento temporaneo di imprese Guendalina Salimei TStudio (mandataria), come risulta dalla determinazione dirigenziale rep. RI/774 prot. RI/35932 del 1° ottobre 2024, di presa d'atto dell'aggiudicazione ad esito della procedura aperta espletata da società Giubileo 2025 S.p.a.;

in data 19 marzo 2025 il professionista incaricato della redazione della progettazione per l'intervento in parola ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione, successivamente integrata il 12 maggio 2025 secondo le indicazioni impartite ai fini della verifica;

il progetto di fattibilità tecnico-economica è composto dei seguenti elaborati:



DESCRIZIONE	FASE	AMBITO PROG.	TIPO DOC.	NUMERO	SCALA
DOCUMENTI GENERALI \ GEN					
Elenco Elaborati	P	GEN	EE	00	-
Relazione Generale	P	GEN	RG	01	-
RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE \ RT					
Relazione tecnica delle opere architettoniche, strutturali e indicazioni VVF	P	RT	ARC	01	-
Relazione tecnica delle opere impiantistiche	P	RT	IMP	02	-
Relazione superamento barriere architettoniche	P	RT	BAR	03	-
Relazione sulla gestione delle materie	P	RT	GMT	04	-
Relazione Criteri Ambientali Minimi	P	RT	CAM	05	-
Piano di manutenzione delle opere edili	P	RT	PME	06	-
Relazione sulla risoluzione delle interferenze	P	RT	RDI	07	-
Relazione Storica	P	RT	RST	08	-
ELABORATI GRAFICI \ EG					
STATO DI FATTO \ SDF					
Inquadramento territoriale e urbano	P	EG	SDF	01a	varie
Inquadramento territoriale e urbano	P	EG	SDF	01b	varie
Planimetria generale dell'area d'intervento	P	EG	SDF	02	1:500
Documentazione fotografica	P	EG	SDF	03	-
Ex GIL					
Rilievo geometrico - Pianta piano terra	P	EG	SDF	04a	1:100
Rilievo geometrico - Pianta piano primo	P	EG	SDF	04b	1:100
Rilievo geometrico - Pianta piano copertura	P	EG	SDF	04c	1:100
Rilievo geometrico - Prospetti	P	EG	SDF	05	1:100
Rilievo geometrico - Sezioni AA e BB	P	EG	SDF	06a	1:100
Rilievo geometrico - Sezioni CC, DD e EE	P	EG	SDF	06b	1:100
Casina del Salvi					
Rilievo geometrico - Pianta piano interrato	P	EG	SDF	07a	1:100
Rilievo geometrico - Pianta piano rialzato	P	EG	SDF	07b	1:100
Rilievo geometrico - Prospetto Nord	P	EG	SDF	08a	1:100
Rilievo geometrico - Prospetto Sezione Ovest	P	EG	SDF	08b	1:100
Rilievo geometrico - Prospetto Ovest	P	EG	SDF	08c	1:100
Rilievo geometrico - Prospetto Sud	P	EG	SDF	08d	1:100
Rilievo geometrico - Sezioni AA' e BB'	P	EG	SDF	09a	1:100
Rilievo geometrico - Sezioni CC' e DD'	P	EG	SDF	09b	1:100
Rilievo geometrico - Sezione EE'	P	EG	SDF	09c	1:100
Giardino Vitruviano					
Rilievo geometrico - Planimetria generale del Giardino	P	EG	SDF	10	1:200
PROGETTO ARCHITETTONICO \ ARCH					
Planimetria generale: accessi e funzioni	P	EG	ARCH	01	varie
Ex GIL					
Interoperam - Pianta piano terra	P	EG	ARCH	02a	1:100
Interoperam - Pianta piano primo	P	EG	ARCH	02b	1:100
Funzionale - Pianta piano terra	P	EG	ARCH	03a	1:100
Funzionale - Pianta piano primo	P	EG	ARCH	03b	1:100
Postoperam - Pianta piano terra	P	EG	ARCH	04a	1:100
Postoperam - Pianta piano primo	P	EG	ARCH	04b	1:100
Tavola degli interventi: Pianta piano terra	P	EG	ARCH	05a	1:100
Tavola degli interventi: Pianta piano primo	P	EG	ARCH	05b	1:100
Interoperam - Prospetti	P	EG	ARCH	06	1:100



Postoperam - Prospetti	P	EG	ARCH	07	1:100
Interoperam - Sezioni AA e BB	P	EG	ARCH	08a	1:100
Interoperam - Sezioni CC, DD e EE	P	EG	ARCH	08b	1:100
Postoperam - Sezioni AA e BB	P	EG	ARCH	09a	1:100
Postoperam - Sezioni CC, DD e EE	P	EG	ARCH	09b	1:100
Pianta superamento barriere architettoniche	P	EG	ARCH	10	1:200
Abaco delle murature	P	EG	ARCH	11	1:20
Abaco dei solai	P	EG	ARCH	12	1:20
Abaco infissi interni	P	EG	ARCH	13	1:20
Abaco infissi esterni	P	EG	ARCH	14	1:20
Abaco dei rapporti aeroilluminanti	P	EG	ARCH	15	-
Pianta pavimentazioni e rivestimenti	P	EG	ARCH	16	1:200
Pianta dei controsoffitti	P	EG	ARCH	17	1:200
Casina del Salvi					
Interoperam - Pianta piano interrato	P	EG	ARCH	18	1:100
Funzionale - Pianta piano interrato	P	EG	ARCH	19	1:100
Postoperam - Pianta piano interrato	P	EG	ARCH	20	1:100
Tavola degli interventi: Pianta piano interrato	P	EG	ARCH	21	1:100
Interoperam - Sezioni AA' e BB'	P	EG	ARCH	22a	1:100
Interoperam - Sezioni CC' e DD'	P	EG	ARCH	22b	1:100
Interoperam - Sezione EE'	P	EG	ARCH	22c	1:100
Postoperam - Sezioni AA' e BB'	P	EG	ARCH	23a	1:100
Postoperam - Sezioni CC' e DD'	P	EG	ARCH	23b	1:100
Postoperam - Sezione EE'	P	EG	ARCH	23c	1:100
Pianta superamento barriere architettoniche	P	EG	ARCH	24	1:100
Abaco delle murature	P	EG	ARCH	25	1:20
Abaco solai	P	EG	ARCH	26	1:20
Abaco infissi interni	P	EG	ARCH	27	1:20
Abaco infissi esterni	P	EG	ARCH	28	1:20
Pianta pavimentazioni e rivestimenti	P	EG	ARCH	29	1:200
Giardino Vitruviano					
Masterplan degli interventi	P	EG	ARCH	30	1:500
Grafici delle strutture di allestimento	P	EG	ARCH	31	varie
PROGETTO STRUTTURALE \ STR					
Ex GIL					
Localizzazione degli interventi	P	EG	STR	01	1:100
Sezioni di progetto	P	EG	STR	02	1:100
Dettagli costruttivi	P	EG	STR	03	varie
PROGETTO IMPIANTI \ IMP					
Ex GIL					
Pianta piano Terra_Distribuzione impianto elettrico e illuminazione	P	EG	IMP	01	1:100
Pianta piano Terra_Distribuzione impianto clima	P	EG	IMP	02	1:100
Pianta piano Terra_Distribuzione impianto idrico sanitario	P	EG	IMP	03	1:100
Casina dei Salvi					
Pianta piano interrato_Distribuzione impianto elettrico e illuminazione	P	EG	IMP	04	1:100
Pianta piano interrato_Distribuzione impianto clima	P	EG	IMP	05	1:100
Pianta piano interrato_Distribuzione impianto idrico sanitario	P	EG	IMP	06	1:100
DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI \ DTA					
Disciplinare descrittivo pretezionale -	P	DTA	DIS	01	-
Computo Metrico Estimativo	P	DTA	CME	02	-
Elenco Prezzi Unitari	P	DTA	EP	03	-
Analisi nuovi prezzi	P	DTA	AP	04	-
Quadro d'incidenza della manodopera	P	DTA	QM	05	-
Cronoprogramma	P	DTA	CRO	06	-
Quadro economico	P	DTA	QE	07	-
Schema di contratto	P	DTA	SC	08	-
SICUREZZA \ SIC					
Piano sulla Sicurezza e relativi costi	P	SIC	PSC	01	-



il direttore *pro tempore* della Direzione interventi su edilizia monumentale della Sovrintendenza capitolina ha provveduto in ordine alla verifica della documentazione del PFTE di che trattasi, di cui al verbale prot. RI/20118 del 14 maggio 2025; il PFTE è stato successivamente validato dal RUP dell'intervento ID 30 recante «Centro archeologico monumentale - ambito parco archeologico del Celio: completamento allestimento Museo della Forma Urbis, giardino vitruviano, riqualificazione accesso al Claudianum, restauro Casina del Salvi» in data 20 maggio c.a., come da verbale prot. RI/20998, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del codice dei contratti pubblici;

il PFTE relativo all'intervento *de quo* è stato sottoposto al Tavolo tecnico delle soprintendenze, di cui al protocollo d'intesa per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 21 e 24 e per la fase istruttoria delle concessioni di ricerca e scavi archeologici ai sensi degli articoli 88-89 del decreto legislativo n. 42/2024, sottoscritto tra il Ministero della cultura e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali di Roma Capitale, istituito per l'analisi, valutazione e approvazione dei progetti relativi alle opere ricomprese nel programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e nella Misura M1C3 *Caput Mundi*;

la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale, con nota prot. RI/32960 del 4 agosto 2025, registrata i pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/6346, ha comunicato che il PFTE dell'intervento di che trattasi è stato esaminato dal Tavolo tecnico delle soprintendenze nella seduta del 30 luglio 2025, in esito alla quale è stato approvato, ottenendo il parere favorevole dalla Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, con prescrizioni di ordine generale, come da verbale acquisito agli atti del soggetto attuatore;

Considerato, che:

il parco archeologico del Celio rappresenta un nuovo spazio culturale e verde nel cuore di Roma, ricompreso nel più ampio progetto di riqualificazione urbana e archeologica, parte del programma CArMe - Centro archeologico monumentale di Roma; la valorizzazione del patrimonio storico del colle Celio è, pertanto, strettamente connessa alla festività religiosa giubilare in quanto finalizzata a consentirne la piena accessibilità e fruibilità da parte dei cittadini, turisti e pellegrini;

la richiesta di approvazione del PFTE e di anticipazione dei tempi di esecuzione dei lavori è condizione essenziale e necessaria per garantire la concreta fattibilità del già citato progetto «Le porte del Celio, le chiavi della città», finanziato con fondi europei ed a cura della Regione Lazio, entro il termine previsto per dicembre 2025;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione del PFTE, da adottarsi con delibera di Giunta capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica imposta dal cronoprogramma procedurale dell'intervento regionale, finanziato con risorse stanziato dall'Unione europea e soggetto a scadenze procedurali rigide e non suscettibili di proroga;

eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori comprometterebbe l'efficacia di entrambi gli interventi, con ricadute negative sull'immagine istituzionale e sulla Città di Roma in un momento di massima esposizione mediatica;

la deroga al codice dei contratti pubblici, così, come richiesta, consentirebbe di contrarre le tempistiche di aggiudicazione e avvio dei lavori di circa un mese, circostanza questa determinante e necessaria per garantire pieno coordinamento tra i due progetti di riqualificazione;

la modifica della scheda descrittiva dell'opera nella parte dedicata ai lavori da realizzare per la Casina dei Salvi, per espunzione di alcune attività eseguite con fondi non giubilari, è correlata all'obbligo di rispetto del principio europeo di divieto del doppio finanziamento, dettato dall'art. 191 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per procedere con la modifica della scheda descrittiva dell'opera in oggetto, come indicato nelle premesse del presente provvedimento, approvarne il PFTE e introdurre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente per i lavori, disponendo puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, al fine di conseguire gli scopi prefissati;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, «che [...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Dato atto dell'avvenuta informativa resa nella riunione della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 26 giugno 2025;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;



Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di approvare la modifica della scheda descrittiva dell'intervento incluso nel programma dettagliato degli interventi giubilari approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e classificato con l'ID 30 recante «Centro archeologico monumentale - ambito parco archeologico del Celio: completamento allestimento Museo della Forma Urbis, giardino vitruviano, riqualificazione accesso al Claudianum, restauro Casina del Salvi», allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire la corrispondente scheda di cui all'allegato 1, approvata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

2. in deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del Testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il P.F.T.E. dell'opera in parola, predisposto dall'operatore economico individuato dalla stazione appaltante, di cui agli elaborati indicati nelle premesse, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. che per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi è possibile procedere con l'affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione al vincitore, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti in capo all'offerente di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga art. 17, commi 5 e 8, ed al comma 6, dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto del principio di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del codice dei contratti pubblici;

4. la trasmissione della presente ordinanza al soggetto attuatore e a società Giubileo 2025, per il seguito di rispettiva competenza;

5. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

6. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 7 agosto 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 46/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari e revisione del regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

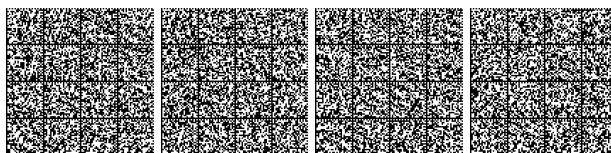
Nel corso dell'adunanza del 30 luglio 2025, il consiglio dell'autorità ha approvato, con delibere n. 328 e n. 329, la «Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari» e la «Revisione del regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, decreto legislativo n. 165/2001».

Le delibere ed i testi consolidati sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità ai seguenti link:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.328-30.07.2025>

<https://www.anticorruzione.it/-/del.329-30.07.2025>

25A04624



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti intestati alla società Schlumberger Italiana S.p.a. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 7 agosto 2025, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore	Avviso
Oil Well Cartridge D10677-3 RDX total: 0,630g (P/N Schlumberger H448841)	1Ac 4010	EBK		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.a. fino al 31 dicembre 2025
Oil Well Cartridge D10677-5 HMX total: 0,671g (P/N Schlumberger H447381)	1Ac 4026	EBK		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.a. fino al 31 dicembre 2025

Il decreto dirigenziale del 7 agosto 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

25A04623

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 luglio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1654	Yuan cinese	8,3605
Yen	172,65	Dollaro di Hong Kong	9,1483
Lev bulgaro	1,9558	Rupia indonesiana	19085,29
Corona ceca	24,6	Shekel israeliano	3,9095
Corona danese	7,4631	Rupia indiana	101,0355
Lira Sterlina	0,8679	Won sudcoreano	1614,6
Fiorino ungherese	397,35	Peso messicano	21,7137
Zloty polacco	4,2595	Ringgit malese	4,9308
Nuovo leu romeno	5,0701	Dollaro neozelandese	1,9487
Corona svedese	11,1545	Peso filippino	66,684
Franco svizzero	0,9334	Dollaro di Singapore	1,4967
Corona islandese	142,2	Baht thailandese	37,753
Corona norvegese	11,8625	Rand sudafricano	20,8002
Rublo russo	-		
Lira turca	47,2443	N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).	
Dollaro australiano	1,7853		
Real brasiliano	6,5018		
Dollaro canadese	1,5992		

25A04625



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 luglio 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1533
Yen	171,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,609
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,865
Fiorino ungherese	399,9
Zloty polacco	4,2805
Nuovo leu romeno	5,0768
Corona svedese	11,156
Franco svizzero	0,9305
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	11,8165
Rublo russo	-
Lira turca	46,7946
Dollaro australiano	1,7753
Real brasiliano	6,451
Dollaro canadese	1,5887
Yuan cinese	8,2778
Dollaro di Hong Kong	9,0533
Rupia indonesiana	18928,19
Shekel israeliano	3,8867
Rupia indiana	100,163
Won sudcoreano	1607,8
Peso messicano	21,6946
Ringgit malese	4,8836
Dollaro neozelandese	1,9398
Peso filippino	66,149
Dollaro di Singapore	1,4862
Baht thailandese	37,453
Rand sudafricano	20,719

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04626

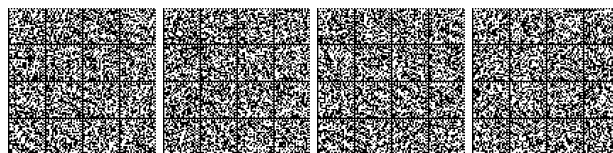
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 luglio 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1527
Yen	170,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,562
Corona danese	7,4618
Lira Sterlina	0,8622
Fiorino ungherese	398,85
Zloty polacco	4,2675
Nuovo leu romeno	5,0731
Corona svedese	11,1435
Franco svizzero	0,9301
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	11,7795
Rublo russo	-
Lira turca	46,7776
Dollaro australiano	1,7775
Real brasiliano	6,4402
Dollaro canadese	1,59
Yuan cinese	8,2783
Dollaro di Hong Kong	9,0486
Rupia indonesiana	18917,48
Shekel israeliano	3,8811
Rupia indiana	100,848
Won sudcoreano	1595,6
Peso messicano	21,6193
Ringgit malese	4,8874
Dollaro neozelandese	1,9391
Peso filippino	66,347
Dollaro di Singapore	1,4865
Baht thailandese	37,457
Rand sudafricano	20,5966

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04627



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1446
Yen	171,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,571
Corona danese	7,4626
Lira Sterlina	0,8649
Fiorino ungherese	400
Zloty polacco	4,2728
Nuovo leu romeno	5,0757
Corona svedese	11,1575
Franco svizzero	0,9297
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	11,774
Rublo russo	-
Lira turca	46,4644
Dollaro australiano	1,7762
Real brasiliano	6,3899
Dollaro canadese	1,5838
Yuan cinese	8,235
Dollaro di Hong Kong	8,9851
Rupia indonesiana	18882,87
Shekel israeliano	3,8758
Rupia indiana	100,295
Won sudcoreano	1596,29

Peso messicano	21,5455
Ringgit malese	4,8817
Dollaro neozelandese	1,9375
Peso filippino	66,77
Dollaro di Singapore	1,4845
Baht thailandese	37,4
Rand sudafricano	20,739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04628

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del mutamento del modo di essere e della denominazione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento Nome di Dio e dei Santi Martiri Celso e Giuliano, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2025 l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento Nome di Dio e dei Santi Martiri Celso e Giuliano, con sede in Roma, ha mutato il modo di esistenza da Arciconfraternita a Fondazione di religione e di culto ed ha assunto la denominazione di Fondazione «Nina Moscati».

La Fondazione «Nina Moscati» prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento Nome di Dio e dei Santi Martiri Celso e Giuliano.

25A04621

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Sant'Antonio di Padova, in Piacenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Sant'Antonio di Padova, con sede in Piacenza.

25A04622

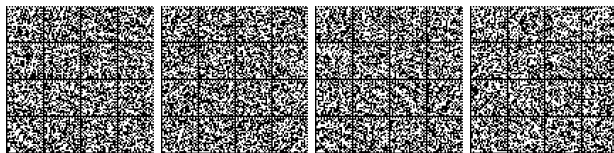
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

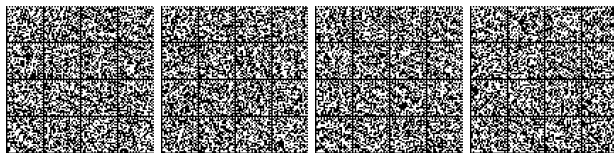
(WI-GU-2025-GU1-192) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

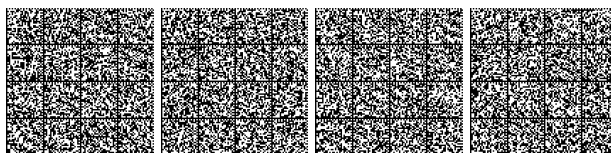
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

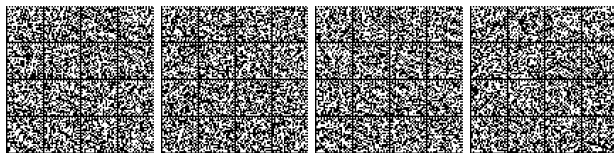
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

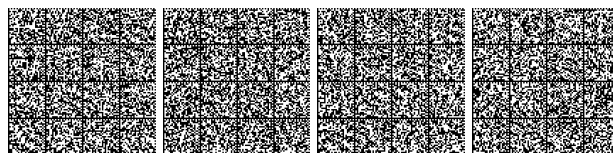
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 2 0 *

€ 1,00

